

TORNATA DEL 3 GIUGNO 1863

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE,
INDI DEL VICE-PRESIDENTE AVVOCATO RESTELLI.

SOMMARIO. *Congedi — Proposta del deputato Di San Donato per la chiusura dei medesimi, combattuta dal deputato Minervini. — Risultamento della prima votazione per la nomina della Commissione permanente per gli interessi delle provincie e dei comuni. — Si ripetono le votazioni. — Votazione a squittinio segreto, ed approvazione dei due disegni di legge sul censimento della popolazione e per sussidi agli emigrati. — Interpellanza del deputato Baldacchini sullo scioglimento di Consigli comunali — Spiegazioni del ministro per l'interno, Peruzzi. — Discussione del disegno di legge per restituzione alla società ferroviaria Gombert della cauzione prestata — Opposizioni dei deputati Melchiorre e Mellana — Osservazioni in favore e proposta sospensiva del deputato Ara — Opposizioni e proposta pregiudiziale del deputato Minervini — Osservazioni dei deputati Massa e Boggio, e del ministro per i lavori pubblici, Menabrea — Il deputato Sinco espone le ragioni della Commissione — Incidente sull'ordine della votazione sul quale parlano i deputati Michelini, Minervini, Berteza, Lanza, Sinco, Rattazzi, Boggio, D'Ondes — La Camera delibera di non passare alla discussione degli articoli — Il ministro domanda la sospensione del progetto. — Il progetto sulla ferrovia di Tornavento è rinviato per istanza del ministro e dopo osservazioni del deputato Valerio. — Nuovo incidente sulla proposta del deputato Di San Donato per la cessazione dei congedi — Osservazioni dei deputati Ara e Chiavarina — È ritirata — Riserve del deputato Boggio. — Discussione del disegno di legge per riduzione della tariffa dei prezzi dei sali — Dichiarazione del ministro per le finanze, Minghetti — Osservazioni del deputato Malenchini, e risposte del ministro, e dei deputati Briganti-Bellini e Sella — Osservazioni dei deputati Busacca e Valerio — Approvazione dell'articolo 1 — Emendamento del deputato Ricciardi al capitolo 2, rigettato — Approvazioni dei capitoli 2 e 3 — Opposizioni dei deputati Macchi, Mellana, Di San Donato e Minervini al capitolo 4 portante l'imposta del decimo di guerra — È difeso dal deputato Sella e dal ministro — Avvertenze del deputato Leopardi — L'articolo è approvato — Proposta d'ordine del deputato Colombani — Opposizioni dei deputati Massari ed Allievi. — Approvazione di una proposta del deputato Ricciardi per una seduta a venerdì sera. — Proposizione del deputato Di San Donato relativa alla ritenuta del 10 per cento sugli impiegati napoletani, oppugnata dal ministro, e rigettata. — Annunzio di ricevimento della deputazione per l'indirizzo al Re.*

La seduta è aperta ad un'ora pomeridiana.

MASSARI, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato; quindi dà lettura del seguente sunto di petizioni:

9136. I comuni di Mele (Genova), Chiavari, Cogorno, Lavagna, San Rufino, Varese (Chiavari), Lavina e Cervo (Porto Maurizio) fanno adesione alle petizioni 9009 e 9030.

9137. Dodici sezioni comunali si rivolgono alla Camera perchè sia pronunziata la loro separazione dal comune di Viareggio del quale attualmente fan parte e perchè venga di esse costituita una nuova comunità autonoma detta di Massarosa, essendo questo il paese che torna più idoneo a formarne il capoluogo.

9138. Chichisioli Antonio, luogotenente ufficiale pagatore dei reali carabinieri del già corpo delle Romagne, collocato in riposo per anzianità di servizio, dietro la deliberazione presa dalla Camera sulla petizione numero 8257, ripete le sue ragioni già da lui esposte nella petizione 6815.

9139. Maria ed Anna sorelle Cesi di Spoleto, costrette ad alienare due piccoli appezzamenti di terra sui quali è imposta una rendita dovuta ad una cappellania laicale, fanno ricorso perchè, avuto riguardo all'estrema miseria ed avanzata età in cui sono, venga loro condonata quella quota di prezzo rivendicata, a termini del decreto del commissario Pepoli, dalla Cassa ecclesiastica.

TORNATA DEL 3 GIUGNO

RECLAMO.

VEGEZZI-RUSCALLA. Domando la parola. Scorgo dall'*Opinione* d'oggi che nell'elenco dei deputati mancanti alla seduta di ieri furono notati anche quelli che sono ammalati.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole deputato di considerare che l'*Opinione* non ha che fare colla Camera.

VEGEZZI-RUSCALLA. Dico ciò per avvertire che il nome del deputato Brofferio non può essere iscritto fra gli assenti.

PRESIDENTE. Non risulta finora che il deputato Brofferio abbia ottenuto un regolare congedo.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il deputato Lazzaro Negrotto scriveva alla Presidenza una lettera in data dei 2 giugno colla quale domandava un congedo di giorni tre. Questa lettera dovea pervenire ieri, ma per circostanze imprevedute non giunge che in questo momento. Ne avverto la Camera perchè se questa lettera fosse giunta in tempo, il deputato Negrotto non sarebbe stato compreso nella nota degli assenti che sarà pubblicata nella gazzetta ufficiale d'oggi.

DI SAN DONATO. Vuol dire che il suo congedo comincerà da quest'oggi, dappoichè si è considerato come assente nella tornata di ieri.

PRESIDENTE. Il deputato Curzio scrive chiedendo un congedo di venti giorni per interessi particolari.

(È accordato).

Il deputato Berti-Pichat chiede un congedo di cinque settimane per compiere alcuni lavori pei quali è impegnato in faccia al pubblico.

(È accordato).

Il deputato Castagnola chiede un congedo di quindici giorni per urgenti affari i quali lo chiamano in famiglia.

(È accordato).

DI SAN DONATO. Chiedo di parlare.

Come la Camera vede, tutte le mattine noi abbiamo domande di congedo di deputati, i quali, sgraziatamente, si appoggiano troppo sul 19° articolo del regolamento, per il quale, a stabilire il numero legale dei deputati, non si tiene conto di coloro che sono in congedo.

Quindi io, per rispetto al Parlamento ed alla Costituzione, farei questa mozione, che da domani in poi, essendo già ben ragguardevole il numero dei deputati che hanno chiesto congedo, non se ne accordino altri.

MINERVINI. Io propongo di passare all'ordine del giorno sulla proposta del deputato Di San Donato, poichè noi dobbiamo ritenere che tutti quelli che chiedono un congedo non lo chiedano se non per motivi di urgenza e per tali ragioni che non ammettano alcuna eccezione. Per onore della deputazione noi non

possiamo portare altra opinione sui congedi, poichè è cosa troppo ovvia il riconoscere che colui che ha l'onore di rappresentare il paese conosca meglio che altri il suo dovere; l'opinione pubblica giudicherà dei poco assidui, dei manchevoli, siccome giudicò e giudicherà sempre del modo con che noi adempiamo ai nostri doveri.

Propongo quindi che si passi sopra puramente e semplicemente alla proposta dell'onorevole mio amico Di San Donato.

DI SAN DONATO. Io non posso convenire nel sistema del signor Minervini. Io trovo che nello interesse del Parlamento è necessario di porre un freno a questo moltiplicarsi dei congedi; quindi pregherei l'onorevole presidente di mettere ai voti la mia proposta quando la Camera sia in numero per deliberare.

ARA. Io credo che sia di necessità che quando alcuno domanda un congedo, gli sia concesso dalla Camera, perchè altrimenti l'assenza dei deputati andrebbe in pregiudizio delle deliberazioni della Camera. Infatti, secondo il regolamento, quando il congedo è regolare, il deputato assente con congedo regolare non viene imputato nel numero dei presenti per stabilire il numero legale, mentre all'incontro adottandosi la proposta dell'onorevole San Donato, ne verrebbe egualmente l'assenza senza che sia regolarizzata da congedo, coll'inconveniente di veder figurare l'assente pel computo del numero legale; perciò io mi oppongo all'adozione della proposta San Donato.

Voci. La chiusura!

PRESIDENTE. Consulterò la Camera sulla proposta dell'onorevole deputato San Donato quando essa si sia fatta in numero.

Comunico alla Camera il risultamento della votazione per la Commissione permanente per gl'interessi delle provincie e dei comuni:

Schede	209
Maggioranza	105

Furono eletti i signori:

Monticelli con voti	145
Morandini	140
Bon-Compagni	133
Berti-Pichat	132
Martinelli	131
Casaretto	130
De Donno	125
Santocanale	125
De Blasiis	121
Crispi	118
Mischi	113
Allievi	107
Fenzi	106

Ebbero in seguito maggiori voti:

Colombani 104 — Guerrieri 103 — Baldacchini 101 — Trezzi 101 — Salvagnoli 90 — Andreucci 33 — Ara 32 — Monzani 31 — Saracco 30 — Gravina 29 — Lovito 28 — Capone 28 — Bottero 28 — Bian-

cheri 28 — De Benedetti 27 — Sinibaldi 27 — Menichetti 27 — Sanguinetti 26 — Battaglia-Avola 26 — Ricci Matteo 25 — Ballanti 23 — Alfieri Carlo 23 — Tecchio 23 — Jadopi 22 — Leopardi 19 — Fiorenzi 17 — Berti Domenico 17 — Ricci Vincenzo 16 — Melchiorre 16

Schede bianche 16; gli altri voti andarono dispersi.

Mancano cinque commissari a completare la Giunta.

Secondo vuole l'ordine del giorno, si procede all'appello nominale per la votazione delle due leggi:

Spesa maggiore pel censimento della popolazione;

Spesa maggiore per sussidi all'emigrazione italiana.

Contemporaneamente si potrebbe procedere alla deposizione delle schede per la nomina di una Commissione incaricata di proporre alla Camera un regolamento definitivo.

Inoltre, mancando ancora cinque deputati per completare la Commissione permanente per gl'interessi delle provincie e comuni, un commissario per la biblioteca della Camera, ed un altro per la sorveglianza sull'amministrazione del debito pubblico, pregherei gli onorevoli deputati, nell'atto che fanno la votazione, di deporre le schede per la nomina di questi commissari.

Si procede all'appello nominale per la votazione, e qualora la Camera non fosse in numero, esso sarà stampato.

Risultamento della votazione sul progetto di legge per spesa maggiore pel censimento della popolazione:

Presenti	207
Votanti	204
Maggioranza	104
Voti favorevoli	163
Voti contrari	41
Si astenero	3

(La Camera approva).

Risultamento della votazione sul progetto di legge per spese per sussidi all'emigrazione italiana:

Presenti	207
Votanti	204
Maggioranza	104
Voti favorevoli	163
Voti contrari	41
Si astenero	3

(La Camera approva).

**INTERPELLANZA DEL DEPUTATO BALDACCHINI
SULLO SCIoglimento DI CONSIGLI COMUNALI.**

PRESIDENTE. L'onorevole deputato Baldacchini, intendendo muovere un'interpellanza al ministro dell'interno, in conformità all'articolo 56 del regolamento, ha deposta sul banco della Presidenza la seguente proposta in iscritto:

« Il sottoscritto desidera d'interrogare brevemente l'onorevole ministro dell'interno sulle norme e i criterii da esso ministro seguiti nello sciogliere alcuni Consigli comunali, e ciò specialmente nell'occasione dell'essersi sciolto il 15 marzo di quest'anno il Consiglio comunale di Ruvo nel Barese, per ragioni che non appaiono abbastanza gravi. »

Interrogo il signor ministro se accetta ora quest'interpellanza, oppure quale sarebbe il giorno in cui sarebbe disposto a rispondere.

PERUZZI, ministro per l'interno. Anche subito, se la Camera lo crede.

PRESIDENTE. Se non c'è opposizione, si procederà adesso a questa interpellanza, proposta dall'onorevole Baldacchini.

Il deputato Baldacchini ha la parola.

BALDACCHINI. Signori, io non avrei mossa interpellanza al ministro intorno all'essersi sciolto il Consiglio comunale di Ruvo, secondo io sono assicurato dalle mie informazioni, con troppa precipitanza, se non avessi creduto che ciò potesse darmi argomento a gravi considerazioni che toccano le libertà del paese, e se in questo modo non avessi creduto che l'onorevole ministro dell'interno avesse potuto avere un'opportunità per chiarire i suoi intendimenti.

Certamente la Camera non ignora come base delle nostre libertà politiche sieno le libertà municipali e provinciali. Uno Stato vicino ci ha dato esempio quanto importi che le libertà politiche siano congiunte con le libertà amministrative, colle libertà comunali e provinciali, perchè essendosi, in un anno famoso nella storia, trovato in disaccordo le libertà politiche colle libertà amministrative, comunali e provinciali, si è creduto, da chi assunse il potere, che si dovessero piuttosto abbassare le libertà politiche, che alzare le libertà comunali e provinciali.

Ora io credo che l'Italia voglia seguire una diversa via, e debba tener fermo perchè le libertà comunali e provinciali sieno fondamento del suo edificio politico.

L'ingerenza governativa, quando essa è continua, nel movimento dei comuni e delle provincie, io credo che rechi un grave nocimento allo sviluppo di quella vita di libertà, che noi tutti desideriamo che si aumenti sempre più nel nostro paese, il quale io credo che già sia cominciato in modo da renderci molto lieti.

Ora io convengo che in alcune provincie della nostra Italia ha dovuto parere, per un momento, opportuno che l'azione governativa entrasse qualche volta a regolare ciò che poteva essere d'incomposto nelle operazioni dei Consigli comunali e provinciali. Ma io credo che questa ingerenza debba tenersi in termini molto ristretti, e che debba informarsi alla legge stessa la quale dice e prescrive che solamente per ragioni supreme d'ordine pubblico si debba venire fino a sciogliere i Consigli comunali e provinciali, che è una balla, secondo me, già troppo grande concessa dalle nostre leggi al Governo.

Ora mi pare che debba starsi grandemente in guardia

TORNATA DEL 3 GIUGNO

contro ciò che avviene in quelle provincie ove appunto il Governo crede di dover esercitare quest'azione eccezionale, poichè in quelle provincie specialmente i comuni di non grande importanza sono divisi in talune parti: queste parti non corrispondono perfettamente alle parti politiche. Se questo fosse, sarebbe qualche cosa che potrebbe giustificare in certo modo l'intervento dell'autorità, perchè potrebbe essere che per far trionfare gli ordini migliori, essendoci opposizione al principio della nostra restaurazione italiana, il Governo, che in qualche modo nei primordi deve procurare che quest'ordine sia stabilito, potrebbe benissimo, diceva, intervenire in tutto ciò che si appartiene alla costituzione degli ordini amministrativi, e qualche volta scioglierli.

Ma nei comuni di cui io parlo i partiti sono un'eredità del passato, che poco tengono alle parti politiche: naturalmente alcuni sono contro alcuni altri.

Ora, che accade quando il Governo interviene? Che dà la vittoria ad una frazione sopra di un'altra. Ma il vantaggio che se ne ricava qual è? Nessuno; perchè si sposta solamente il malcontento di alcuni, e le cose continuano presso a poco nello stesso modo.

Ora sarebbe molto meglio se si tollerassero alcune imperfezioni, ma non si violentasse la libertà, ed i Consigli a poco a poco, forzati e costretti, direi, dall'opinione pubblica, potessero un'altra volta non urtare in quegli inconvenienti che possono ragionevolmente anche dispiacere.

Mi è stato assicurato che nella città di Ruvo sia stato il 15 marzo di quest'anno sciolto il Consiglio comunale per ragioni assai lievi; mi si dice che ragione principalissima fosse la nomina di un aiutante di battaglione mandamentale, che al Consiglio di quella città poteva piacere o non piacere.

Veramente credo non essere della gravità di questo Consesso che io lo trattenga troppo a lungo intorno a questi particolari, ma molto importa lo stabilire che non si debba per cause frivole o di poca importanza venire ad un atto così grave come è quello di sciogliere un Consiglio comunale. Da questo deriva, come credo avvenisse nella città di Ruvo, che gli amministrati, i quali non desiderano scosse, vengono effettivamente scossi, e il comune per un tempo abbastanza lungo rimane in un interregno; vi è sede vacante.

Ora io vorrei conoscere veramente quali norme seguisse il Governo nello sciogliere i Consigli comunali e provinciali specialmente nelle provincie meridionali. Io sono disposto a non insistere ove queste norme, questi criteri siano ragionevoli, giacchè non è certo un principio di opposizione quello che mi guida; ma appunto perchè non sono avverso all'attuale Ministero ho creduto di dover fare la presente interpellanza, perchè io credo che l'indipendenza non debba essere il privilegio di un lato soltanto di questa Camera.

Io mi sono taciuto quando l'amministrazione era in mani ch'io non credeva fossero le migliori, sebbene anche allora qualche Consiglio comunale della provincia

di Bari, alla quale io mi pregio di appartenere, era stato sciolto; ho resistito alle istanze che mi venivano fatte da quella città, e non ho alzata la voce, ma ora che l'amministrazione è precisamente composta di persone che godono la mia fiducia, tanto più mi credo in dovere di alzare la voce, non per fare opposizione, ma per fare che il Governo ritorni sulle orme migliori della vita costituzionale, e non ci dia una cagione di dispiacenza quale è quella di vedere interrotte le nostre libertà per un tempo più o meno lungo.

Mi pare che questa amministrazione abbia tanto più l'obbligo di entrare in questa via poichè si dice continuatrice delle norme del conte di Cavour, il quale pur voleva che la libertà guarisse i mali o gl'inconvenienti della libertà.

Io dunque chiedo all'onorevole ministro dell'interno che mi dia delle spiegazioni intorno a ciò, ed io non dubito che queste spiegazioni siano soddisfacenti, poichè se soddisfacenti non fossero, io confesso che gran parte della fiducia che io ripongo nella presente amministrazione ne sarebbe diminuita, non in quanto al fatto particolare, ripeto, di ciò che riguarda il comune di Ruvo, ma perchè varrebbe a dire che la presente amministrazione non è abbastanza viva, abbastanza tenera, abbastanza intelligente di tutto ciò che appartiene alla libertà ed ai diritti sacrosanti del paese.

PERUZZI, ministro per l'interno. Prima di tutto, a schiarimento dell'argomento sul quale l'onorevole deputato Baldacchini ha creduto dover richiamare l'attenzione del Governo, mi incombe l'obbligo di dire che non è solamente nelle provincie napoletane che il Governo ha creduto di ricorrere qualche volta allo scioglimento dei Consigli comunali.

Si sono sciolti Consigli comunali adesso come è stato fatto in tutti i tempi e da tutte le amministrazioni nelle varie provincie del regno secondo che si è veduta la necessità di applicare questa misura consentita dalla legge, misura della quale io sono ben lungi dal disconoscere la gravità, misura che sarebbe gravissima cosa il vedere ripetuta con tanta frequenza, quanta è stata quella colla quale vi si è dovuto ricorrere, se si fosse in tempi normali; ma misura che io credo non possa non parer fondata sulla necessità in momenti di trasformazione, quali sono quelli nei quali noi ci affaticiamo.

È indubitato che nelle provincie napolitane più che altrove si è dovuto ricorrere a questa misura: ma io me ne appello alla memoria della Camera e sono certo che tutti vorranno rendermi questa testimonianza, che ogni qual volta si è parlato di quelle provincie, da tutti i lati della Camera è sorta qualche voce la quale notava come le autorità municipali, mentre nella maggior parte dei casi, e mi piace il dirlo, esercitavano egregiamente l'ufficio loro, in vari casi però erano un ostacolo all'azione di quelle autorità civili e militari che intendevano a ridonare la tranquillità e la pubblica sicurezza a quelle popolazioni.

E questo è naturale quando si voglia considerare

alla trasformazione immensa e radicale che si è dovuta introdurre in quelle provincie. Quando si è dovuto dare la massima libertà a popolazioni che erano per tanto tempo state avvolte nelle tenebre del più assurdo, del più gretto despotismo; quando popolazioni che erano abituate ad aspettare tutto dal Governo, a nulla fare da sè, e si videro ad un tratto obbligate a provvedere da sè medesime ai più urgenti bisogni non solamente dell'amministrazione, ma anche della pubblica sicurezza, questo loro contegno è facile a spiegare.

Di più quei partiti a cui l'onorevole deputato Baldacchini faceva allusione sono pur troppo un ostacolo grandissimo al buon andamento dell'amministrazione comunale; ed egli è appunto per applicare il principio che la libertà sani i mali prodotti dalla libertà che si ricorre allo scioglimento dei Consigli comunali: imperocchè io credo molto più facile che l'azione della pubblica opinione possa esercitarsi sopra il corpo elettorale quando è chiamato a rinnovare l'amministrazione comunale, di quello che lo possa sopra i Consigli comunali quando, malgrado radicali vizi, siano lasciati in ufficio.

Io adunque devo dichiarare, come l'ho dichiarato altra volta alla Camera, che credo la misura di cui ho parlato una delle misure le più necessarie per un certo tempo appunto per abituare le popolazioni all'esercizio dei diritti sanciti dalle leggi liberali che ci governano, uno dei mezzi più efficaci per rimuovere gli ostacoli che ancora si attraversano alla restituzione di quelle provincie ad uno stato normale.

Quanto ai criteri che il Governo ha seguiti nello sciogliere i Consigli comunali, io dirò brevemente che questi sono di due ordini. Si è ricorso allo scioglimento dei Consigli comunali in molti casi, anzi dirò nella maggior parte dei casi, quando l'andamento dell'amministrazione era incagliato o reso difficile, e spesso anche impossibile dalla trascuranza o dalle gare dei membri dei Consigli comunali. In moltissimi dei Consigli che sono stati sciolti accadeva che i consiglieri, per esempio, non intervenivano alle sedute, epperò non si potevano eleggere le Giunte e non si potevano compiere quegli uffici che la legge raccomanda alle amministrazioni comunali; e ciò avveniva, o per difetto di abitudine alle funzioni della vita libera, o anche per interessi privati, i quali si trovavano in opposizione per parte di taluni consiglieri cogli interessi del comune.

Altre volte poi è accaduto che si è dovuto ricorrere allo scioglimento dei Consigli comunali per motivi politici, cioè per l'opposizione che s'incontrava in taluni dei consiglieri comunali, o nella maggioranza dei Consigli, e per conseguenza nelle deliberazioni dei Consigli stessi o delle Giunte, per l'opposizione che s'incontrava all'azione governativa, particolarmente per quello che concerne le operazioni interessanti la pubblica sicurezza.

Io non entrerò in particolari, giacchè mi pare che

l'argomento non consenta in questo momento ad essere svolto colla desiderata ampiezza, come lo è stato altre volte in occasione di discussioni sopra la pubblica sicurezza in quelle provincie, come potrà esserlo quando si discuterà il progetto di legge presentato dalla Commissione d'inchiesta per il brigantaggio.

La Camera ricorderà come le conclusioni di questa Commissione in gran parte concordino con quello che ho testè ricordato.

Venendo poi al Consiglio comunale di Ruvo, dirò che non ho trovato nessuna traccia nelle relazioni delle autorità locali sulle quali mi sono determinato a divenire a quello scioglimento, non ho trovato, dico, nessuna traccia di quel futile motivo che è stato riferito all'onorevole deputato Baldacchini; e posso assicurarlo che non ho mai sciolto un Consiglio comunale perchè sia stato nominato un aiutante di guardia nazionale piuttosto che un altro.

Il Consiglio comunale di Ruvo è stato sciolto principalmente perchè dopo che il sindaco era stato mutato come primo esperimento, il sindaco nuovo, persona egregia, veniva ad essere incagliato nella sua gestione dall'azione dei consiglieri comunali, alcuni dei quali erano mossi a fargli opposizione per interesse personale in conflitto cogli interessi comunali, ed altri per avversione all'ordine di cose attuale. E tanto è vero che il sindaco godeva la fiducia del Governo che, dopo sciolto quel Consiglio comunale, il sindaco stesso è stato nominato delegato straordinario per reggere quell'amministrazione.

BALDACCHINI. Ringraziando l'onorevole ministro dell'interno delle spiegazioni che ha avuto la bontà di darmi, non credo di dover portare più oltre la mia interpellanza, solamente però debbo dichiarare che io non credo punto che la libertà sia favorita coll'uso frequente dello sciogliere i Consigli provinciali e comunali. Credo che le mie parole possano avere una qualche influenza (inquantochè sono state ascoltate dalla Camera), perchè il Governo entri in una via la quale mi sembra migliore, cioè quella di dar forza ai Consigli comunali e provinciali, e non spaventarsi tanto presto dell'azione di essi. Il resto credo lo farà il progresso della pubblica opinione e la tranquillità ridonata a quelle provincie, sul qual punto io credo di dover essere abbastanza lieto delle nuove che ricevo dalla provincia intorno ai cui interessi ho parlato poco fa. Essa, pur troppo, è stata spesso flagellata dal brigantaggio da fuori mentre era esempio di tranquillità e di sottomissione all'ordine pubblico.

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER LA RESTITUZIONE ALLA SOCIETÀ FERROVIARIA GOMBERT DELLA CAUZIONE PRESTATATA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per restituzione alla società Gombert del deposito fatto per la ferrovia di Savona.

TORNATA DEL 3 GIUGNO

Do lettura del progetto del Governo:

« *Articolo unico.* Il Governo è autorizzato a restituire al signor Victor Gombert, o suoi aventi causa, il deposito di lire 450 mila fatto nella cassa dello Stato nel 1858 per la cauzione preliminare prescritta dall'articolo 115 del capitolato relativo alla concessione della ferrovia di Savona, approvato con legge del 16 ottobre 1859, derogando per ciò alla penalità sancita dall'articolo 48 del capitolato medesimo. »

La discussione generale è aperta.

MELLANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Si è fatto inscrivere il deputato Valerio.

VALERIO. Perdoni, io mi sono fatto inscrivere per la successiva discussione.

PRESIDENTE. In tal caso do la parola al deputato Melchiorre, che l'ha chiesta prima del deputato Mellana,

MELCHIORRE. Avendo preso cognizione dello schema di legge portante restituzione alla società Gombert del deposito fatto per la concessione della strada ferrata di Savona, è sorto nel mio animo pieno il convincimento che questo progetto di legge, per vedute di giustizia, di pubblica morale e di equità bene intesa, debba essere recisamente rigettato.

E perchè io sono già nell'impegno di dare il mio voto contro, domando all'indulgenza della Camera di permettermi che io brevemente le rassegni le ragioni per le quali io sostengo fondata questa mia convinzione.

Convengo con alcuni principii messi innanzi nella relazione che precede questo schema di legge, e ammetto che le giovani nazioni debbano dare esempi di moralità e di equità quante volte questi esempi non rechino pregiudizio agli atti e agl'interessi del paese. Ora di questo stesso principio, di cui io riconosco la giustizia, domando che si faccia in questo progetto di legge, rigettandosi, l'applicazione.

E nel vero per diritto e per principio di moralità e d'equità questo disegno di legge debb'essere rigettato dappoichè il medesimo è grandemente contrario alla giustizia che comanda l'osservanza dei patti legalmente firmati; alla moralità che dee presiedere alle pubbliche contrattazioni dello Stato, e lede in pari tempo grandemente gl'interessi del paese in quanto alle finanze, del cui stato deplorabile non occorre che io favelli alla Camera.

Basta solo por mente che ogni giorno abbiamo il disavanzo considerevole di 1,100,000 lire, tenuto conto degli introiti e delle spese giornaliere alle quali è sottoposto lo Stato.

Alla base adunque degli invocati principii, debbe questo disegno di legge essere rigettato, imperocchè abbiamo dalla sapienza latina ereditato che i patti debbono essere rigorosamente osservati; e se i patti sono sacri quando riguardano i privati, sono doppiamente sacri quando intervengono tra i privati e lo Stato.

Il signor Gombert come concessionario della ferrovia di Savona per Bra e Carmagnola conchiudeva un contratto collo Stato nel 14 giugno 1858; il 17 ottobre, salvo errore, dell'anno susseguente, il Governo che allora era investito dei pieni poteri approvava la convenzione, e quindi acquistavano vigore tutte le obbligazioni nella medesima contemplate. Viene oggi la società Gombert e dice: a me è dovuta la restituzione del deposito fatto di 450,000 lire in titoli di rendita dello Stato, imperocchè la mia posizione è cambiata da quello che era quando fu stipulato il contratto. Le condizioni mi erano favorevoli e quell'epoca, ma ora sono mutate arrecando ai miei interessi grave pregiudizio.

Questo ragionamento è falso, è scolpitamente falso, avvegnachè se lo Stato che nel 1859 approvava la convenzione avesse visto che le condizioni già erano mutate per circostanze eccezionali e non possibili a prevedersi dal concessionario della detta ferrovia, e che per principio di giustizia e d'equità doveasene tener conto per isciogliere il contratto, non avrebbe esitato, avendo i pieni poteri, a dire al concessionario: le condizioni sono mutate, dunque voi non siete più nell'obbligo di adempiere le condizioni che avete stipulate nella concessione, ed avete acquistato diritto alla restituzione della provvisoria cauzione.

Indarno oggi egli cerca evitare lo eseguitamento di quelle condizioni ed insistere per la restituzione della predetta cauzione, sostenendo non essere incorso nella perdita della multa formalmente preveduta e consentita alla base di queste considerazioni: che nel 1858 eravamo in piena pace, e nel 1859 ci fu la guerra, ed in tempo di guerra, come avviene presso tutte le nazioni, il credito pubblico è vacillante, i capitalisti si rifiutavano di offerire i loro capitali ai concessionari, ancorchè fossero onesti e bene invogliati ad impiegarli alla costruzione di quelle strade per cui eransi obbligati; ebbene al 17 ottobre 1859, allorchè il reale Governo investito dei pieni poteri sanciva ed approvava la concessione, queste condizioni speciali erano già smentite dagli avvenimenti compiuti, la guerra era finita ed era stata felicemente vinta, ed i capitalisti avrebbero dovuto ricuperare quella fiducia che avevano perduta e della cui mancanza pare il Gombert oggi muova lamento per meritare indulgenza dalla Camera.

Per conseguenza di siffatte cose sono di parere che le condizioni de'tempi procellosi, in cui avrebbe dovuto essere costruita la ferrovia di Savona, contraddicono apertamente alle pretese accampate dal concessionario Gombert per essere liberato dal pagamento della multa in 450,000 lire, costituenti la cauzione provvisoria data per l'impresa. Quindi per principio di diritto e per principio di giustizia, per le considerazioni peculiari del tempo in che la concessione fu dal Governo approvata, è manifesto che la perdita della suespressa cauzione non possa essere impugnata e messa in contrasto, e ciò anche pel riflesso che le nazioni giovani non vo-

gliano essere sempre larghe di favori e sempre generose, imperocchè le nazioni debbono solo essere larghe e generose quando la generosità vantaggi e migliori gl'interessi del paese e dello Stato.

Ma oltre a ciò può ella essere generosa la nazione italiana la quale non è guari stipulava un miliardo di debito? Può ella essere generosa la nazione italiana la quale ogni giorno ha un disavanzo di lire 1,100,000, tra le entrate e le spese quotidiane? E chi non vede che procedendosi in senso contrario rendesi impossibile l'economia di che tutti sentiamo la necessità, raccomandandola con calde e vivissime parole, quantunque volte ne accada parlarne nelle discussioni delle leggi, e che spesso col fatto rimane quest'economia un desiderio ed una parola vuota di effetti? Ma a prescindere dalle prospettose ragioni di diritto e dalle condizioni finanziarie nelle quali di presente trovasi il regno d'Italia, qual triste precedente accordandosi la implorata restituzione di lire 450,000 verrebbe a stabilire in faccia ai concessionari privati delle opere pubbliche, se si desse l'esempio che ogni qualvolta si è assunta un'obbligazione questa possa essere rescissa per mere considerazioni d'utilità private e personali?

Ma si soggiungeva dalla Commissione che il signor Gombert era meritevole di riguardi, perchè operoso ed instancabile nel formare la nuova società, che ha in fatto costruita la ferrovia, dopo che la prima erasi sciolta, che bisogna tener presente essere dovuti all'attività di Gombert i vantaggi derivati alle popolazioni dalla costruzione di questa strada ferrata.

Ora qui torna in acconcio replicare che la condizione per la quale questa ferrovia è stata fatta e compiuta fu alla nuova società di cui è parte lo stesso Gombert vantaggiosissima, e non solo le condizioni del 1858 non sono state attese, ma tutte mutate in esclusivo favore dei nuovi concessionari, e con disvantaggio dello Stato.

Dunque egli è evidente che oltre ai danni causati alle popolazioni pel ritardo dell'esecuzione dell'opera, fu aggravato di pesi maggiori l'erario pubblico. Noi dobbiamo perciò concludere che nella nuova concessione come che più favorevole, e governata da patti più vantaggiosi e proficui al richiedente Gombert ed ai suoi soci, siensi avuti vistosi e considerevolissimi profitti, e per conseguenza siasi conseguito un guadagno molto maggiore del deposito di 450,000 lire reclamate.

Da ultimo nella combattuta relazione il relatore della Commissione è venuto a mettere innanzi alla Camera un argomento per indurla all'accettazione dello schema, tratto da un parere del Consiglio di Stato, cui la controversia di che trattasi era stata precedentemente sottoposta per essere disaminata.

Ora io dichiaro francamente che rispetto questo parere, ma non lo sieguo, perchè sono sicuro che se il Consiglio di Stato, che per me certamente non è il Consiglio di Stato italiano, in luogo di essere richiesto ad emettere un semplice avviso, fosse stato investito della cognizione di questa vertenza, che è d'indole tutta

giudiziaria, siccome magistrato, e come tale si fosse messa una mano sulla coscienza, non avrebbe dato alcun parere favorevole, perchè altro è dare un parere, altro è sentenziare.

Infine si è pure cennato nella relazione, che era miglior partito farsi restituire questo deposito che impegnarsi in una lite col signor Gombert.

Signori, non è questo che un argomento di timido e pauroso uomo, un argomento fallacissimo, imperocchè la lite non deve sgomentare quando si ha per sè la giustizia e la convenzione, la quale nella fattispecie offre una evidenza solare, ed io oso aggiungere e supporre che se il signor Gombert avesse avuto una tenuissima speranza di aver ragione anzichè insistere presso la Camera egli sarebbe andato innanzi ai giudici competenti, cui solo spetta pronunziare sul diritto di che intende oggi fare qui sperimento.

E ciò forse nella sicurezza che dai magistrati avrebbe potuto conseguire quanto difficilmente potrebbe ottenere venendo dinanzi alla Camera elettiva.

Per tutte le ragioni da me svolte finora, sostengo che per principio di giustizia, e largo e rigoroso, e per principio di pubblica moralità, e pel principio di equità ben considerata nei veri suoi aspetti, la restituzione del deposito deve essere negata, essendo la perdita stata preveduta pel caso in cui si fosse al contratto contravvenuto. E poichè la contravvenzione non è giustificata da forza maggiore o da altre circostanze e cause per le quali le contrattazioni sono poste nel nulla, il presente progetto di legge è privo di ogni legale fondamento.

Per tutte queste ben gravi considerazioni dunque io francamente, coscienziosamente, recisamente voto contro il progetto di legge suespresso.

PRESIDENTE Il deputato Mellana ha la parola.

MELLANA. Per quanto io sia propenso per le prerogative, e dirò anzi, per serbare illesa la sovranità parlamentare, io dubito se si possa discutere e votare la legge proposta.

So che per mandato della nazione noi disponiamo del pubblico denaro, ma so che dobbiamo disporre in certi dati modi.

Noi abbiamo l'alta prerogativa di disporre di questo denaro per pagare i servizi resi allo Stato, per pagare le opere pubbliche, per dare anche premi che servono di incitamento ad alti fatti, e siano ricompensa ai magnanimi che si adoperarono in pro della patria, ma che si possa venir qui a proporre di dare mezzo milione al primo venuto, a qualcuno che ci si presenti pel primo alla fantasia, questo io dubito se si possa pur discutere, perchè non saprei se sia nelle prerogative della Camera elettiva dare qualsiasi somma del denaro della nazione a chi alla nazione non ha reso servizio alcuno.

Ora, se non possiamo dar premio a chi non rese servizio alla nazione nè colle opere sue, nè con atti gloriosi, come potremo concederlo a chi ha mancato alla fede data alla nazione?

TORNATA DEL 3 GIUGNO

Nell'ipotesi da me fatta crederei che si potrebbe largheggiare piuttosto con un estraneo, con un ignoto, che con colui, che non è ignoto, ma è noto bensì per aver fallito alla data fede.

Quindi io prego i miei colleghi di farsi a ponderare nella loro mente meglio di quello che io possa forse esprimere col mio argomentare, se sia lecito a loro di disporre dei denari della nazione in modo diverso da quello per cui questa nazione ci ha dato il mandato di spenderlo.

Ma ci si viene dicendo che regalando noi queste 400 mila lire avremo con ciò potenza d'attrarre degli intraprenditori; io dico che invece voi allontanerete gli uomini seri per chiamare i nullatenenti, i quali vi presteranno l'opera loro per mancare più tardi ai loro impegni.

Ma, s'aggiunge, è un fatto unico e nuovo; no, o signori, non è un fatto nuovo, e siffatto triste esempio si è già altra volta verificato nel Parlamento subalpino quando si trattò della strada di Savoia, ed ha prodotto le sue conseguenze.

Anche a quell'epoca vi era una società, la quale aveva perduto una vistosa somma per aver mancato alla data fede.

Non è dunque la prima volta, e ne abbiamo avuto le conseguenze, e siamo caduti di errore in errore, e per aver quella strada di Savoia abbiamo dovuto fare degli ingenti sacrifici.

Si trattasse almeno di un individuo o di una società qualunque che avesse speso e perduto per causa di un'opera pubblica, ma invece si tratta di chi ha guadagnato. Questo signor Gombert è entrato nella società a migliori patti. Ond'è che per l'appunto questa è la immoralità che ne sorge, che questo signor Gombert avrebbe fallito alla data opera per entrare in una società che è stata assai più gravosa per le finanze dello Stato e per le finanze della provincia di Savona.

Questo doloroso spettacolo è poi molto più doloroso a fronte di circolari o di ordini dati dal Ministero delle finanze, il quale ha ingiunto ai suoi impiegati di sollecitare le riscossioni demaniali; e quando voi vedete il pagliericcio del povero esposto sulle pubbliche piazze per opera degli agenti della finanza, voi vorrete che si dica: i rappresentanti della nazione hanno condonato quelle che non stava in loro potere di condonare, cioè hanno donato lire 400 mila a chi ha fallito alla data fede. E ciò quando il paese vede quante ricchezze ingenti si vadano tuttodi cumulando da privati per speculazioni fatte sopra l'erario nazionale!

E perchè questo favore? Perchè, si dice, il signor Gombert ha perduto; ma no, chè anzi ha perduto poco oggi per fare un più vistoso lucro domani. No, o signori, per quanto dipende da me non si dirà mai che abbia dato un voto il quale avrebbe delle tristi conseguenze sui principii morali che noi dobbiamo sempre far rispettare. (Bravo! Bene! *dalla sinistra*)

ARA. Signori, io dichiaro prima di tutto che divido l'opinione sia dell'onorevole Melchiorre, sia dell'onore-

vole mio amico Mellana relativamente all'applicazione rigorosa dei patti delle convenzioni bilaterali.

Io credo, quando si tratta di un contratto bilaterale, quando vi è una penalità che è stata veramente fissata, che si debba applicarla con tutto il rigore.

L'onorevole Mellana sa che in un'altra circostanza (io alludo all'epoca della costruzione del ponte del Po a Casale), trattandosi dell'applicazione di una penalità, ho concorso anch'io col mio voto nell'amministrazione per applicarla rigorosamente, quantunque si trattasse di persone alle quali mi univano affezioni personali.

Ho premesso questo solamente perchè la Camera si persuada che, se io sorgo per combattere attualmente l'opinione espressa dagli onorevoli Melchiorre e Mellana, lo faccio unicamente nel senso che non si pregiudichi questa quistione, decidendosi troppo frettolosamente, trattandosi di un argomento che non credo che sia totalmente esaurito nè nella relazione del Ministero, nè in quella della Commissione.

Io penso che sia essenziale che la Camera tenga molto conto dei fatti che per mia posizione sociale mi sono noti, e che non vedo annotati nè nella relazione del Ministero, nè in quella della Commissione.

È necessario premettere che sino dal 1857 (ad una quale epoca rimonta il primo concetto dell'impresa della ferrovia da Torino a Savona) il signor Gombert, il quale, bisogna pur dirlo, nulla possedeva, non è stato che un industriale, il quale ha tentato di fare fortuna coi danari degli altri.

Il medesimo, dopo iniziato un Comitato promotore che preparò il terreno cogli studi Peyron e votazioni di municipi interessati sulla linea, fece una società con iscrizione del 13 maggio 1857.

Io prego la Camera a voler tener conto di questi fatti, perchè si riferiscono a questioni che sono attualmente vertenti; poichè vedrà che hanno rapporto alla proposta che io intendo fare, la quale non tende nè a fare accettare la legge, nè a farla respingere, bensì a sospenderne la discussione.

Osservo dunque che alli 13 maggio 1857 tra il signor Gombert ed il signor Pélard s'istituì una società allo scopo d'intraprendere la costruzione d'una ferrovia da Torino a Savona. La loro scrittura aveva per oggetto che tanto Gombert quanto Pélard si sarebbero divisi per metà gli utili. Il signor Pélard ha rinunciato ai suoi diritti, i quali sono passati attualmente a certi Liseroz e Boinval. Dopo che fu dal Parlamento approvata la legge che riguardava questa concessione e fu concesso un termine per fare il deposito dei quattro milioni, e questo termine era trascorso, si poteva dire che vi era decadenza; tuttavia i subentrati nelle ragioni del signor Pélard hanno chiamato in causa il signor Gombert, sostenendo che quella società era continuativa, che quantunque si fosse fatta posteriormente un'altra concessione allo stesso signor Gombert, tuttavia la società primitiva, quella che era in dipendenza della scrittura del 1857 e quindi della legge

approvativa del 6 ottobre 1859, era continuativa. Il signor Gombert naturalmente sosteneva non essere continuativa, trattarsi di società nuova che aveva istituita e che era stata di nuovo accolta e che per conseguenza gli utili della nuova società non dovevano dividersi col signor Pélard ed aventi causa. È trascorso circa un mese o poco più da che la Corte d'appello di Torino, per quanto fui assicurato, ha deciso che fosse continuativa la società, che quindi gli aventi causa del signor Pélard avevano diritto di condividere gli utili della nuova società. Di questa sentenza, sebbene non pronunziata in contraddittorio del Governo, è necessario che la Camera conosca l'esistenza perchè la Corte potrebbe rinnovarla anche in contraddittorio di esso.

Oltre di ciò io credo che anche trascorso il termine per il quale il signor Gombert . . .

SINEO. (*Interrompendo*) La Commissione pregherebbe l'oratore di permetterle una piccola interruzione. Essa non crede che nella Camera si debba parlare degli affari particolari del signor Gombert, nè di quelli coi quali egli possa avere interessi.

La Commissione non se ne è occupata, nè doveva occuparsi d'altro che dei diritti del signor Gombert dirimpetto allo Stato. O questi diritti esistono, o non esistono, come diceva benissimo l'onorevole Mellana; ecco la sola questione che ci si presenta. In massima io sono d'accordo coll'onorevole Mellana; ma dimostrerò in fatto che Gombert ha dei diritti a tenore del suo contratto. Che poi sul credito del signor Gombert possa avere qualche diritto o questi o quegli non è cosa che importi alla Camera. Quindi la Commissione prega l'onorevole Ara di non portare la questione sopra un terreno che non è parlamentare.

ARA. Veramente io non credo che alcuno avesse autorità d'interrompermi salvo il signor presidente. Del resto, credo necessario che la Camera conosca questi particolari che riguardano terzi onde possa misurare l'utilità della mia proposta di sospendere per ora la discussione di questa legge.

PRESIDENTE. Osservo all'onorevole Sineo che io non poteva interrompere l'oratore quando non conosceva ancora fino a qual punto le sue osservazioni avessero tratto alla questione. L'onorevole Ara comprenderà poi che le sue osservazioni in tanto possono ammettersi in quanto possono influire sul concetto della legge; ove ciò non fosse, non potrei lasciarlo continuare.

ARA. Appunto io le ho fatte perchè influiscono e spiegano la mia proposta.

Io dico dunque che in seguito alla prima concessione per cui doveva rare il deposito dei quattro milioni, concesso ad un certo signor Fasce l'appalto della costruzione della ferrovia al prezzo di 32 milioni, se non erro, ed il signor Fasce avendo subappaltati diversi tronchi agì contro Gombert per l'esecuzione del contratto ed ottenne un sequestro su questa somma di lire 450 mila che era depositata da Gombert, il quale sequestro esiste ancora.

Aggiungerò di più (e su questo non vi è anche dubbio) che per fare il deposito di lire 450 mila si sono prese a mutuo delle somme dal Credito mobiliare toscano, mentre non si era ancora fatta la fusione, ed anzi mi fu assicurato, che per la concorrente di lire 225 mila, e così per la metà, fu depositata dalli fratelli Rocca di Genova e fratelli Ponzone di Savona.

Ma vi ha di più. Un gran numero di francesi sono concorsi nel dare a Gombert un capitale di 700 mila lire, e non sole lire 450 mila, all'oggetto appunto di assumere la prima impresa, ed invece di questa somma il signor Gombert non ha depositata che la somma di lire 225 mila, per cui attualmente non vi esiste semplicemente giudizio civile in Francia, ma giudizio correzionale.

Premessi questi dati, che sono essenziali che la Camera conosca, mi è sembrato un po' straordinario che nella Commissione non si facesse cenno dei diritti dei terzi.

Io credo quindi necessario che si sospenda ogni deliberazione, perchè se è vero, come potrebbe esserlo, che invece di essere una società nuova quella che attualmente si è assunta la concessione della ferrovia da Torino a Savona dovesse considerarsi come un'appendice della società preesistente ed in essa avessero diritti i cessionari del signor Pélard, quale sarebbe l'inconveniente? L'inconveniente sarebbe quello che il Governo, restituendo il deposito, come viene proposto coll'attuale progetto, non avrebbe più in pronto la somma di lire 450,000, e si troverebbe naturalmente in situazione di dover pagare di nuovo questa somma a quelli che hanno mandato il sequestro, e nel caso contrario, respingendo la legge e rifiutando il diritto al Governo di restituire il deposito, non troverebbe alcun stanziamento per far fronte ad una tale restituzione, qualora vi fosse costretto dai tribunali.

Del resto io non trovo che ci sia tanta premura nel fare questa restituzione, ed il signor Gombert è quello che ha meno interesse di avere questa somma.

Io ritengo quindi che sia più prudente, non essendovi urgenza, che si sospenda questa deliberazione, e perciò ho l'onore di proporre per i motivi che ho esposti e per le circostanze di fatto che ho accennato alla Camera, quest'ordine del giorno, cioè:

« La Camera, sospendendo ogni sua deliberazione circa la restituzione del deposito di lire 450,000 alla società Gombert, finchè quest'ultima faccia constare essere giuridicamente definite le ragioni dei terzi sul deposito e queste possano ampiamente valutarsi, passa all'ordine del giorno. »

MINERVINI. Io dirò in breve come la proposta dell'onorevole Ara non possa assolutamente accettarsi.

La Camera avrà veduto che, adottando questa proposta, verrebbe ad essere quest'aula trasformata in un tribunale; molti di noi vestiamo la doppia qualità e di avvocati e di deputati; ma quando io entro in questo recinto, dimentico la prima qualità per ricordarmi solo di essere rappresentante della nazione.

TORNATA DEL 3 GIUGNO

Che cosa propone l'onorevole Ara? Che in una vertenza fra un privato ed il *Governmento responsabile* si frapponga la Camera ad invadere il potere giudiziario per ismettere quello legislativo, e propone che avessimo ad emettere una sentenza preparatoria o interlocutoria!

Ma Dio buono! noi dobbiamo fare le leggi e non entrare nell'interessi di privati speculatori, alle vertenze dei quali è dato ai giudici la estimazione dei fatti controversi e di applicare ed eseguire le leggi.

Io pertanto propongo l'ordine del giorno puro e semplice sulla legge e sopra tutte le proposte.

MASSA. Io ho chiesto la parola per oppormi alla mozione sospensiva proposta dall'onorevole deputato Ara, perchè essa, siccome testè avvertiva l'onorevole Minervini, tende a spostare la discussione da quei semplici termini nei quali deve essere ritenuta.

Noi abbiamo innanzi a noi un progetto di legge presentato dal Governo, il quale propone che venga restituita la cauzione al signor Gombert. Chi è che faceva la cauzione? Chi è che contrattava col Governo nell'ottobre del 1859? Non era altri che il Gombert. Il voler oggi porre innanzi terze persone, le quali abbiano somministrata questa somma, e vedere se, come aventi ragione contro Gombert, possano intromettersi col Governo, gli è convertire precisamente la Camera in un tribunale.

La Camera non deve occuparsi di altro che della questione di convenienza di restituire al Gombert il deposito da esso fatto. Quando essa avrà pronunziato spetterà ai tribunali il vedere se si debba dare la somma al Gombert o ai terzi che vi abbiano diritto. Ma è certo che noi non dobbiamo preoccuparci nè dei francesi che abbiano somministrato il danaro, nè dei processi criminali che esistono a questo riguardo. Tutte queste sono discussioni assolutamente estranee all'attuale vertenza.

Però una circostanza di fatto mi occorre accennare alla Camera, onde allontanare ogni idea di opportunità di ritardare la discussione del presente progetto di legge.

L'onorevole Ara diceva: vi è disputa se la concessione fatta in dipendenza dell'ultima legge sia una continuazione di quella fatta nel 1859.

Quanto a ciò l'onorevole Ara prende abbaglio: egli ha accennato ad una sentenza: ebbene, io gli posso osservare che la sentenza dice precisamente il contrario di ciò che egli ha accennato. (*Oh! Oh!*)

Mi perdonino, vedranno che la cosa è così.

La sentenza che emanò (ed io non ho nessun interesse per il signor Gombert, perciocchè gli era contrario), la sentenza che emanò ha dichiarato che bensì Gombert si era associato con un tale Pellard nel 1859 per proseguire la concessione della strada ferrata di Savona, e che gl'impegni personali tra Gombert e Pellard non erano cessati pel fatto della decadenza dalla prima concessione, che cioè Gombert, quando si presentò la seconda volta assieme ad altri concessionari,

aveva dovuto contrattare anche nell'interesse di Pellard, e quindi si dichiarava che Gombert doveva far partecipare Pellard nella metà degli utili che esso ricaverebbe dalla sua partecipazione nella nuova concessione; ma la Corte d'appello soggiunse quanto alla concessione fatta dal Governo in dipendenza della legge 21 luglio 1861, che era indipendente dalla prima, e che gli associati di Gombert nella prima concessione non potevano figurare come soci della nuova società concessionaria.

E difatti mantenendo assolutamente distinti i rapporti della nuova società, in dipendenza dalla legge del 21 luglio 1861, da quelli della prima concessione, riguardo alla quale oggidì si dubita se debba o no restituirsi il deposito, non ammetteva gli antichi associati di Gombert a chieder conti alla nuova società concessionaria.

Adunque, se le leggi di concessione sono diverse, se i contratti che il Governo ha fatto sono differenti, se le sentenze intervenute hanno mantenuta codesta distinzione, io non vedo come si possa quivi a nome dei terzi interessati venire a proporre la sospensione di un progetto di legge.

ARA. Domando la parola.

MASSA. La Camera è chianata a vedere se vi siano ragioni di convenienza, ragioni di equità per restituire un deposito; non deve preoccuparsi a mani di chi il deposito dovrà passare quando fosse restituito a colui il quale ebbe a farlo nelle casse dello Stato. Questa è la questione che si presenta, e non credo possa essere fuorviata da alcun riguardo verso terze persone, perchè i terzi che hanno seguito la fede di Gombert e nulla possono chiedere al Governo, trovano nelle leggi di processura i modi di guarentire i loro interessi verso il loro debitore, ma la Camera non è quella che faccia da patronatrice dei diritti dei terzi.

ARA. Mi rincresce che non posso entrare nei dettagli della sentenza di cui si è fatto cenno, perchè non tengo sott'occhio il di lei tenore, e che conosco per informazione ricevuta senza averla letta; osservo solamente alla Camera che dalle parole stesse dette dall'onorevole mio amico Massa viene a risultare essersi dalla Corte di appello riconosciuto il diritto del socio di Gombert di partecipare verso Gombert stesso negli utili dell'attuale società.

Per me basta questo onde la Camera conosca come qualora si facesse una questione contro il Governo per sostenere gli effetti di una società la quale si considera come decaduta, non potrebbe naturalmente non essere anche di qualche peso l'istanza che contro il Governo venisse fatta. Ciò detto riguardo alla sentenza alla quale alludeva l'onorevole deputato Massa, faccio osservare alla Camera, che quando un concessionario, mancando ai suoi patti, può essere verso il Governo in situazione di dover sottostare ad una penalità, si può verso il medesimo usare l'estremo rigore, perchè è egli il mancato di parola. Ma quando viene a risultare alla Camera (e qui non è il caso d'entrare nel

giudizio) che in buona fede moltissimi sono gl'interessati non solamente del paese, ma anche fra industriali esteri, in allora sottentra una considerazione di maggiore importanza, che è quella di valutare se sia o non sia conveniente di far perdere a questi terzi, interessati in buona fede, quanto essi anticiparono per intraprendere un'opera desiderata dal paese, ed utile allo Stato.

Ho creduto che una sospensione, la quale nulla pregiudica e mette la Camera in grado appunto di valutare la buona fede dei terzi e il pregiudizio che potrebbe loro derivare da una precipitosa nostra deliberazione, sarebbe la miglior via a seguirsi. Quindi insisto sulla mia proposta.

ROGGIO. Io ho presentato una mozione in ordine a questa legge. L'idea di questa proposta mi è stata suggerita dalla interruzione che l'onorevole Sineo faceva subire al discorso del mio amico, il deputato Ara. E siccome a lui spetta il merito di avermi suggerito quel concetto, così adempio ad un dovere dichiarando che non mi faccio che a formolare l'idea espressa dall'onorevole Sineo.

Egli, interrompendo il deputato Ara, diceva: « Non andiamo qui indagando le ragioni o gli interessi dei terzi: il signor Gombert ha o non ha diritto? »

Accetto la questione in questi termini, che sono quelli nei quali veramente deve esser posta, e propongo che si dichiari, che non essendo la Camera un tribunale, toccando ai tribunali di pronunciare sul diritto, essa passa all'ordine del giorno su questa legge.

Siccome forse taluno, invece della ragione giuridica molto opportunamente accennata dall'onorevole Sineo, quale unico e vero criterio da seguire in questo argomento, potrebbe invocare considerazioni d'equità, aggiungerò, in ordine a queste, alcune brevi avvertenze.

Ho veduto che la relazione ministeriale e quella della Commissione adducono due ragioni di equità, onde persuaderci ad autorizzare la chiesta restituzione. Ci si dice cioè che non fu colpa del Gombert se la concessione la ottenne quando le condizioni finanziarie erano mutate, se cioè una domanda fatta da lui nel 1858 non poté essere definitivamente approvata che nell'ottobre o nel novembre 1859, quando le condizioni del mercato europeo erano rese ben più difficili.

Si è soggiunto quest'altra avvertenza, che il Gombert si adoperò onde si formasse l'attuale società per quella ferrovia.

Da queste due circostanze le due relazioni vorrebbero trarre la conclusione, che l'equità esige che si restituisca la cauzione.

Mi pare che è facile il distruggere la fantasmagoria di coteste due considerazioni d'equità. Il Gombert nell'ottobre o nel novembre 1859 fu costretto ad accettare la convenzione? Se egli in quel tempo ha persistito nel desiderarla e volerla, non può oggi dire alla Camera: badate che le condizioni finanziarie sono mutate.

Nessuno lo avrebbe obbligato ad accettare la convenzione; egli l'accettò nel 1859, e non deve imputare che a sè stesso la disillusione che per avventura nei suoi piani finanziari abbia provato.

Quanto all'altro argomento che egli abbia cooperato alla formazione della nuova società, ammetto ben volentieri il fatto; se piace al Governo ed alla Commissione di fargliene un merito ed un elogio, io mi associerò ad essi, ma ricorderò ad un tempo che i patti stipulati colla nuova società sono ben diversi da quelli che da principio si erano fermati; questi sono ben più onerosi per lo Stato di quanto fossero i primi.

Mi sa dello strano il dire che vi sia obbligo morale, obbligo d'equità di restituire la cauzione a colui che s'interessò per fare stipulare una seconda convenzione più dannosa, più onerosa della prima allo Stato. (*Bravo!*)

Del resto, al di sopra di queste osservazioni sta una avvertenza di massima che gli altri oratori hanno molto egregiamente messo in luce, e la quale per conseguenza non farò che fuggevolmente riandare; sta la considerazione del cattivo e pernicioso precedente che verremmo a sancire a questo modo che, cioè, diverrebbe affatto illusorio il domandare una cauzione, se poi si potesse avere speranza di farla restituire, quando non si soddisfacesse agl'impegni assunti verso il Governo. (*Bravo! Bene!*)

Pur troppo la nazione nelle sue contrattazioni coi privati o colle società è sempre bistrattata. (*Segni di assenso*)

Chi tratta col Governo, non si fa nessuno scrupolo di danneggiare le finanze pubbliche per avvantaggiare il suo privato peculio. (*Bene!*) Questa è una verità dolorosa, ma incontrastabile.

Ora il Parlamento con questa facilità nel prosciogliere le cauzioni somministrate da chi non ha adempiuto ai propri impegni, entrando in questa via, verrebbe in certo modo a giustificare questi abusi ed a dare maggior ansa, maggior animo a coloro che, quando contrattano collo Stato, non rifuggono menomamente dall'imporgli le più dure condizioni e di profittare dei danni della pubblica finanza nelle circostanze a loro favorevoli.

Noi poi non siamo in tali condizioni finanziarie che ci consentano di mostrarci generosi, e l'onorevole ministro delle finanze, che sono lieto di vedere al suo posto, ha dovuto più volte in altri contratti mostrarsi più severo, più rigoroso di quello ch'egli avrebbe voluto essere, perchè egli ha compreso che al disopra degli interessi privati, massime quando si tratta di questioni di massima che creano un precedente, al disopra di ogni riguardo di tornaconto privato, deve dominare la cura per la pubblica finanza, la gelosa cura di non diminuire in nessun modo le risorse del pubblico erario. (*Bene!*)

Io quindi prego la Camera di voler accettare la mozione che formolo in questi precisi termini:

« La Camera, considerando che spetta ai tribunali

TORNATA DEL 3 GIUGNO

il pronunciare sul diritto del signor Gombert alla restituzione della cauzione, passa all'ordine del giorno. »

MENABREA, ministro pei lavori pubblici. Mi rimangono poche cose a dire alla Camera sopra il progetto di legge attualmente in discussione. Soltanto è mio dovere di spiegare i motivi per i quali il Ministero attuale ed i Ministeri precedenti hanno creduto di dover sottoporre la questione al Parlamento sulla restituzione del deposito fatto dal signor Gombert.

Come già accennava l'onorevole Boggio, il Gombert fece una prima convenzione col Governo nel 1858, e in virtù della medesima faceva il deposito di 450,000 lire; in seguito agli avvenimenti politici ed alla guerra del 1859 questa stipulazione non potè avere una sanzione legale se non sul finire del 1859, ma sebbene, come osserva l'onorevole deputato Boggio, a quell'epoca le condizioni finanziarie del paese fossero cambiate, ciò nulla di meno il signor Gombert stimò di mantenere i patti primitivamente assunti, credendo di avervi un utile sufficiente.

L'onorevole deputato Boggio però non ha considerato che nel 1860 lo stato del paese subì altre oscillazioni forse più gravi che non all'epoca della convenzione, e che in conseguenza le condizioni finanziarie già poco liete nel 1859 divennero anche meno favorevoli per le industrie private; da ciò ne venne che sotto l'influenza degli avvenimenti politici, il signor Gombert non potè effettivamente costituire la società che aveva assunto l'impegno di formare.

Questo adunque è il fatto capitale che non fu rammentato dall'onorevole deputato Boggio, e che indusse il Governo a prendere in considerazione la posizione speciale in cui si trovava....

BOGGIO. Domando la parola per dare uno schiarimento.

MENABREA, ministro pei lavori pubblici... il signor Gombert.

Se noi ci atteniamo al diritto assoluto, il Ministero attuale ed i Ministeri precedenti riconoscono che il signor Gombert non può vantarlo per ottenere la restituzione della sua cauzione; ma essi hanno portata la questione sul terreno della equità, la quale è oggetto di apprezzamento, e certamente non può formare oggetto di una discussione meramente legale.

I Ministeri precedenti prima di adottare un qualunque partito credettero di dover consultare il Consiglio di Stato, il quale, quantunque non fosse che il Consiglio di Stato del regno Subalpino, tuttavia era un Consesso composto di uomini dottissimi, imparziali ed sperimentati. Ora il Consiglio di Stato dichiarò che in linea di diritto il signor Gombert non aveva nessuna ragione a far valere, ma pur riconobbe che forse considerazioni di equità potevano rendere conveniente la restituzione del deposito.

Colla scorta di questo parere i diversi Ministeri si indussero a sottoporre alla Camera la questione, la quale vuol essere dai signori deputati apprezzata nella

loro coscienza, ma su cui, ripeto, non è il caso di addentrarsi in una gran disputa di principii.

Trattandosi di apprezzamento morale, il Ministero si rimetterà completamente al giudizio che emanerà dalla Camera; nondimeno debbo richiamare la vostra attenzione sopra una circostanza notata dall'onorevole Ara e contrastata dal deputato Massa, cioè che in una recente sentenza della Corte d'appello, sentenza ignota al Ministero ed anche alla Camera, siasi deciso che la società Gombert, costituita nel 1858, continui tuttora ad esistere.

Questo è un fatto che io credo d'una certa gravità, e che sarebbe necessario appurare prima d'ogni deliberazione, perchè se la convenzione Gombert tuttora esiste ed è, dirò, rappresentata dalla società attuale, è evidente non essere più il caso di fare restituzione del deposito, perchè, come ben osservava un oratore, la restituzione si dovrebbe fare due volte, ove la Camera approvasse la legge ora in discussione.

Se ciò non è, la questione resta ancora perfettamente intatta.

Io penso poi che in quest'argomento la Camera non si debba occupare dell'interesse dei terzi.

Riassumendo dunque le poche parole che ho pronunziate, dirò che il Governo fu indotto a sottoporre questa legge al giudizio morale della Camera dietro la considerazione delle vicende politiche del regno d'Italia, per cui le condizioni fatte al signor Gombert nel 1859 non erano più quelle che esistevano nel 1860. Ma se questo è il motivo che indusse il Ministero a presentare questo progetto di legge, vi è poi l'altra circostanza asserita dall'onorevole Ara e negata dall'onorevole Massa, cioè che una sentenza definitiva d'un tribunale stabilisce essere la società attuale una continuazione della società Gombert.

Ora io credo che questo fatto deve essere appurato, e vedrà la Camera se non sia conveniente forse di rimandare la questione ad altro tempo, fino a che cioè tutte queste controversie sollevate siano completamente chiarite.

Il Ministero non potrebbe però accettare l'ordine del giorno del deputato Ara quale venne formulato, perchè esso implica i diritti dei terzi. La Camera non è un tribunale, e non deve punto occuparsi delle questioni che riflettono i diritti dei terzi, ma solo dei fatti che ho accennati, e che possono far mutare le idee relativamente alla legge di cui si tratta. Per ora il Ministero non fa altro che rimettersi al giudizio della Camera.

Voci. Ai voti! ai voti!

SINEO. Dappoichè il signor ministro non dissentirebbe dal differire la discussione di questa legge, la Commissione, per quanto spetta ai membri che qui in minoranza la rappresentano, non può sicuramente neppure essa dissentire. Ma se la Camera non adotta la questione sospensiva, io la pregherò di permettere che io difenda le conclusioni della Commissione. Debbo porre la Camera in avvertenza circa la specialità delle circostanze

in cui ci troviamo: manca il relatore della Commissione; il relatore avendo dovuto allontanarsi da Torino, ha pregato uno dei colleghi, membro della Commissione, di rimpiazzarlo, e l'onorevole membro della Commissione che ha preso quest'incarico, l'onorevole Pescetto, manca egualmente in questa adunanza. Io non credeva sicuramente di dover venire qui a prendere la difesa della Commissione; tutti quattro i membri della Commissione qui presenti abbiamo dato il nostro voto nel seno della Commissione, ma non ci siamo assunto l'obbligo di difendere il suo operato davanti alla Camera.

Tuttavia, siccome questo voto era sicuramente ragionato e coscienzioso, siamo pronti ad esporne le ragioni.

Prima d'ogni altra cosa mi sarà facile il provare che talvolta anche nel seno del Parlamento si debbono agitare questioni di giustizia. Se è vero che la nazione è un corpo morale, e come tale ha dei doveri e dei diritti, così anche, ad esempio degli individui, la nazione ha l'obbligo di non sostenere liti che sieno ingiuste, ed è per questo che il Governo non si fa a respingere ciecamente qualsiasi domanda che si proponga contro di esso; ha dei consultori legali che gli sono di guida nel sapere se si debba o no sostenere davanti ai tribunali il contrario di ciò che chieggono i creditori dello Stato. Sarebbe veramente non solo deplorabile nelle sue conseguenze, ma sarebbe sommamente immorale che ad ogni volta che si propone un credito contro la nazione, si dovesse fare una lite. Se il credito è reale, appoggiato a buoni fondamenti, non si debbono obbligare i creditori ad invocare l'aiuto dei tribunali. Sarebbe somma ingiustizia che farebbe torto al Governo.

Ora, o signori, era questa precisamente la condizione, secondo la gran maggioranza della Commissione, secondo la gran maggioranza degli uffizi, otto sopra nove; era questa la condizione del signor Gombert. Dico il signor Gombert, come direi l'individuo A, l'individuo B.

Vorrei poter usare forme algebriche, perchè non si tratta di favorire piuttosto un individuo che un altro; nessuno di noi ha favori particolari pel signor Gombert. Qui si tratta di vedere se nelle condizioni del suo primitivo contratto dirimpetto alle circostanze sopravvenute egli sia in diritto di ripetere il deposito che ha fatto.

Si è parlato di diritto e di equità; ma io prego la Camera di ben avvertire il senso della parola *equità* quando si tratta di contratti. (*Conversazioni e segni d'impazienza*)

Voci. Siamo d'accordo.

MINGHETTI, presidente del Consiglio. Siamo d'accordo di sospendere.

SINEO. Se la Camera inclina ad accettare la proposta sospensiva...

Voci. Sì! sì!

Altre voci a sinistra. No! no!

DI SAN DONATO. L'ordine del giorno puro e semplice.

SINEO. Poichè da taluno si propone l'ordine del giorno puro e semplice, io sono in dovere di difendere le conclusioni della Commissione contro la fattane censura.

Bisogna che la Camera ritenga bene quale sia il senso in cui si è voluto accennare dalla Commissione ad una ragione di equità.

Tutti i giureconsulti che seggono in questa Camera ben sanno che, secondo il diritto civile, vi sono contratti che si chiamano *di buona fede*, e contratti che si chiamano *di stretto diritto*; che nei primi non si considerano soltanto i termini precisi di ciò che si è stabilito, ma che, per disposizione delle antiche legislazioni, riprodotta nelle moderne, si ha riguardo a tutto ciò che l'equità suggerisce; non è permesso d'invocare un contratto bilaterale per trarlo a conseguenze impreviste, a conseguenze inique. (*Rumori*)

Ritenga la Camera che si tratta appunto di una questione di giustizia; non si esponga a commettere un'ingiustizia senza conoscere almeno i fatti sui quali è chiamata a giudicare.

Il signor Gombert faceva la sua offerta nel 1858 ed era accettata nel fine del 1859. Si è accennato a circostanze economiche e finanziarie che in quell'intervallo cambiarono; ma si tratta di fatti ben più rilevanti.

Quando il signor Gombert faceva la sua offerta, ed ancora quando l'offerta era accettata, appartenevano al regno italiano i circondari che ora compongono il dipartimento francese della Savoia; questi avevano un interesse grandissimo alla costruzione di quella strada onde porsi in comunicazione diretta con un porto italiano che li affrancasse dal tributo che essi pagano al porto di Marsiglia onde provvedersi dei generi coloniali e dei prodotti delle riviere del Mediterraneo; questo scopo raggiungevano con la ferrovia di Savona, come fu ampiamente dimostrato in quei tempi nel seno del Parlamento.

Dunque, allorquando il signor Gombert faceva la sua offerta, e allorquando questa era accettata, gli era formalmente assicurato il concorso dei capitali savoirdi.

Nè basta; vi era anche un altro popolo non italiano, non francese, il quale aveva interesse grandissimo alla costruzione di questa linea onde affrancarsi anch'egli dal porto di Marsiglia; era la Svizzera occidentale, la quale, compiuta questa linea, avrebbe sicuramente trovato il suo interesse a venire a Savona anzichè a Marsiglia.

Era dunque assicurato al signor Gombert il concorso non solo dei capitali savoirdi, ma anche dei capitali svizzeri, nei quali specialmente è interessata Ginevra; e tutti sanno con quanta facilità si possono avere a Ginevra capitali e più che altrove.

Or dunque quando il signor Gombert fece la sua offerta, egli aveva l'affidamento dei capitalisti svizzeri e savoirdi. Una volta che fu proclamata la cessione della Savoia, naturalmente i capitalisti savoirdi si ritirarono, perchè non volevano impegnare i

TORNATA DEL 3 GIUGNO

loro capitali in una strada che per loro non aveva più nessun utile. Essi ben sapevano che sulle Alpi vi sarebbe stata la dogana e che questa avrebbe loro tolti i vantaggi che lor potevano tornare dal provvedersi piuttosto nel porto di Savona che nel porto di Marsiglia.

La Svizzera poi ben vedeva di non potersi più emancipare dai francesi, perchè o si venga da Marsiglia o si venga da Savona, bisogna finora attraversare territorio francese per andare in Svizzera, passando per la strada per la quale si tracciava la ferrovia.

Mancati così i capitali sui quali contava, il signor Gombert non si trovava nelle stesse condizioni. Non solo le circostanze erano mutate, ma erano mutate queste circostanze (e prego la Camera di esaminare la questione sotto quest'aspetto) per un evento che non era fortuito; per un evento che dipendeva dalla volontà di uno dei contraenti; erano mutate le circostanze pel fatto della cessione della Savoia.

Era la nazione che aveva ceduta la Savoia, e che si trovava obbligata dirimpetto al signor Gombert.

Ora come mai per un fatto di uno dei contraenti può mutarsi la condizione dell'altro contraente in guisa da obbligarlo a sottostare ad una penale?

Evidentemente le penali portate dai contratti si debbono sopportare da coloro che infrangono i contratti, ma non da coloro che, senza il loro concorso e per volontà e fatto dell'altro contraente, si veggono privi dei vantaggi che speravano.

Considerata la cosa sotto questo aspetto, la Camera vede che non si tratta di fare nessun favore, si tratta di un atto di giustizia.

Quest'atto di giustizia si chiama atto di equità, ma di equità contrattuale perchè le leggi dei contratti non permettono che uno dei contraenti col fatto proprio venga a deteriorare la condizione dell'altro, e poi voglia anche lucrare la penale che è stata stabilita. La penale potrebbe lucrarsi dal Governo se le circostanze si fossero mutate per volontà del signor Gombert; ma quando si mutavano per volontà del Governo stesso, il Governo non deve lucrare in doppio modo dal suo fatto.

La Camera sa che del fatto della cessione della Savoia io non sono complice; ho votato palesemente contro la proposta di cessione. Chi ha votato in favore di quella proposta ha creduto probabilmente di fare un buon contratto; ha creduto che questa cessione fosse una condizione per poter unificare l'Italia; dirimpetto al Governo, adunque, questa cessione poteva sembrare un buon contratto.

Ora se il Governo ha creduto di fare un buon contratto, se è stato di sua convenienza di cedere la Savoia, ma perchè le conseguenze dannose ne saranno sopportate dal signor Gombert?

Egli è evidente che le circostanze erano mutate a danno del signor Gombert per fatto del Governo, e per un fatto assolutamente volontario. Sarebbe somma-

mente immorale che il Governo venisse a lucrare per il fatto proprio a pregiudizio del signor Gombert, quando il Governo stesso si era procurato un guadagno in altra guisa.

Queste considerazioni mostrano come la Commissione sia d'accordo coll'onorevole Mellana nella massima. La Commissione non crede che si possa regalare il denaro dello Stato *ai primi passanti*; ed io sicuramente non credo che si possa regalare a nessuno; anzi io ho sempre votato contro alcuni regali che si sono accordati; ma qui non si tratta di un regalo, si tratta di applicare la giusta conseguenza di un contratto, si tratta di impedire che se ne traggano inique e false conseguenze.

In quanto poi al discorso tenuto dall'onorevole Melchiorre, la Camera capirà facilmente che io non posso portarmi sul terreno sul quale egli ha ragionato; egli ha invocato altamente la moralità, la necessità di osservare i patti, ma chi dirà il contrario? Appunto la Commissione vuole che si osservino i patti secondo il loro spirito, e secondo la natura dei contratti in cui questi patti si rinvergono. Ed il Governo, trattandosi di questione che poteva forse dar luogo a qualche discussione, non ha voluto agire spontaneamente, ed ha preso l'avviso del Consiglio di Stato.

Si è detto che questo Consiglio non era Consiglio di Stato italiano.

Io contrasto virilmente contro questa asserzione. Non era sicuramente il Consiglio di Stato di tutta Italia; ma era un Consiglio di Stato composto di uomini italiani; ed io posso assicurare l'onorevole Melchiorre che nessuno dei membri del Consiglio di Stato è meno italiano di lui.

Ma per essere buon italiano, prima di tutto bisogna essere uomini onesti. Italiano e uomo onesto nel mio concetto sono la stessa cosa. (*Oh! oh! — Parità*).

Mi rincresce che questa proposizione non sia gradita da tutti. In quanto a me gli uomini disonesti non li considero come veri italiani.

Nessuno può ragionevolmente sostenere che si debbano volere le conseguenze di un contratto contro lo spirito del contratto, che si debba invocare un premio di un contratto a danno di altri, quando il danno verrebbe dal fatto nostro. Sono cose inconciliabili coi sentimenti italiani, perchè sono inconciliabili con ogni idea non solo di generosità, ma di onestà.

Voci. Ai voti! ai voti!

SINEO. Debbo dire ancora una parola all'onorevole Ara. Mi rincresce che gli sia spiaciuta l'interruzione ch'io lo aveva pregato di permettermi. Ma la Commissione era nel suo dovere, quando egli usciva pienamente dal circolo della questione, di farne avvertito l'onorevole oratore. Ed in questo essa non ha inteso di usurpare il diritto di nessuno. Era suo dovere di indicare ed all'oratore ed alla Camera quale fosse il vero terreno sul quale la discussione si dovesse aggirare.

Noi lo ripetiamo, non abbiamo nessun riguardo nè al signor Gombert, nè a qualunque altro che possa essere

interessato. Noi consideriamo il contratto in astratto, il contratto fatto da X, e diciamo che questo X, trovando che i termini del suo contratto furono mutati pel fatto del Governo, ha diritto di rifiutarsi alla perdita di cui lo si minaccia.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini ha facoltà di parlare.

Voci. Ai voti! ai voti!

CAPONE. Domando la chiusura.

PRESIDENTE. Domando se la chiusura della discussione è appoggiata.

(È appoggiata).

Essendo appoggiata, la pongo ai voti.

È approvata).

Vi hanno tre proposizioni. La prima è la proposta sospensiva del deputato Ara.

MINERVINI. Permetta, io ho proposto l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. La proposta del deputato Ara è al presente così concepita:

« La Camera, sospendendo ogni sua deliberazione circa la restituzione del deposito di lire 450,000 alla società Gombert, passa all'ordine del giorno. »

BOGGIO. Domando la parola per una dichiarazione.

Io mi associo alla proposta Minervini, che mira allo stesso scopo: e solo nel caso che la medesima e quella del deputato Ara venissero respinte, riproporrei la mia mozione.

PRESIDENTE. Avverto la Camera che secondo gli antecedenti, e sono molti, l'ordine del giorno puro e semplice inchiude il rigetto della legge.

MINERVINI. È precisamente in questo senso che io l'avevo proposto.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, porrò ai voti l'ordine del giorno puro e semplice.

MENICHETTI. Prima la questione sospensiva.

MINERVINI. Anche sulla sospensiva ho proposto l'ordine del giorno puro e semplice. (*Rumori*)

MICHELINI. Chiedo di parlare sulla posizione della questione.

PRESIDENTE. Parli.

MICHELINI. Se il signor presidente afferma che l'ordine del giorno inchiude in sé il rigetto della legge, io dico che in questo caso devono avere la precedenza le altre proposte, perchè non è il modo di scartare proposte con un ordine del giorno messo innanzi con quest'intendimento. Del resto, non è il caso di un ordine del giorno contro la legge. Coloro che non l'approvano diano il loro voto contrario, ma non si segua un simile abuso. L'ordine del giorno si può mettere innanzi contro una proposta che non abbia il senso comune (*Si ride*), ma se è un uso invalso proporlo in questo modo, quest'uso sommamente nocivo vuol essere abolito. In sostanza l'ordine del giorno concepito colla spiegazione che gli dà l'onorevole presidente si traduce in rigetto della legge; ebbene, allora si rigetti la legge francamente, ma non si proponga un ordine del giorno che non ha a che fare.

PRESIDENTE. La proposta sospensiva avendo la precedenza, la pongo ai voti.

MINERVINI. Domando la parola. (*Rumori — Alcuni membri della Commissione gli rivolgono osservazioni*)

Voi siete della Commissione ed avete sostenuto un avviso contrario; io ho fatto una proposizione e prego la Camera di sentirmi. Proponendo l'ordine del giorno posso io non avere preso la retta via, ma coscienziosamente lo scopo dell'ordine del giorno è il rigetto della legge, perchè la materia che si porta innanzi alla Camera non è della competenza della Camera stessa. (*Rumori*) Io ho presentato il mio ordine del giorno in questo senso (*Rumori*), in questo senso mantengo la mia opinione.

PRESIDENTE. Leggo il disposto del regolamento a questo riguardo:

« Art. 28. La questione di sospensione, cioè che si sospenda la discussione o il voto per un tempo da determinarsi, e gli emendamenti sono messi ai voti prima della questione principale. »

Dunque metto ai voti la proposta sospensiva del deputato Ara, di cui ho poc'anzi dato lettura.

(Dopo prova e controprova, è respinta).

Ora viene l'ordine del giorno puro e semplice.

Voci. Si passi all'articolo della legge!

PRESIDENTE. Non si può passare all'articolo della legge finchè non è chiusa la discussione generale.

Voci. La chiusura!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura della discussione generale....

BERTEA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

MINERVINI. Domando la parola.

BERTEA. Voglio unicamente far osservare che quando l'ordine del giorno puro e semplice implica la reiezione d'una proposta di legge, è contrario all'articolo 63 dello statuto.

Non bisogna entrare nella discussione d'un disegno di legge, ma una volta che la discussione n'è iniziata, bisogna o respingerlo o adottarlo. Ora, siccome non si può respingere o adottare una legge se non per scrutinio segreto... (*No! no!*)

Perchè no? Lo statuto, dopo enumerati i mezzi coi quali si fanno le votazioni, dice: « quest'ultimo mezzo, cioè lo scrutinio segreto, sarà sempre impiegato per l'approvazione delle leggi. »

(*Vari deputati chiedono di parlare*).

Or dunque, essendosi aperta e coltivata la discussione, bisogna adottare o respingere la proposta. Bisognava proporre l'ordine del giorno prima della discussione, ma dal momento che la discussione ha avuto luogo, non si può più proporre, od almeno sarà egualmente necessaria la votazione della legge per scrutinio segreto.

LANZA. Per la prima parte mi trovo dell'avviso dell'onorevole preopinante, vale a dire, che l'ordine del giorno sia, non dirò assolutamente inopportuno, ma contrario alle consuetudini ed al regolamento, non

TORNATA DEL 3 GIUGNO

avendo il significato che si dà in generale a siffatta risoluzione. È evidente che la proposta d'ordine del giorno puro e semplice tenderebbe a respingere il disegno di legge.

Ora l'onorevole Berteza soggiunge che uno schema di legge non si può rigettare se non a scrutinio segreto.

Questa parte della sua argomentazione non credo esatta nè conforme alle consuetudini ed al regolamento. Invece, secondo il regolamento, chiusa la discussione generale, il presidente consulta la Camera se voglia passare alla discussione degli articoli.

Ora quelli che non intendono di procedere alla medesima votano contro. Se mai sono in maggioranza, non si addivene più al dibattimento degli articoli, e la proposta di legge è rigettata senza la prova dell'urna.

Questo è il procedimento. Se poi si ammette la discussione degli articoli, allora è lo scrutinio segreto che decide della sorte della proposta.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se intenda passare alla discussione degli articoli.

SINEO. Chiedo di parlare.

Voci. No! no! La discussione è chiusa!

SINEO. Le ultime considerazioni esposte dall'onorevole....

Voci. La discussione è chiusa.

PRESIDENTE. Perdoni l'onorevole Sineo; la facoltà di parlare spetta ora al deputato Rattazzi che l'aveva domandata prima.

RATTAZZI. Io credo che l'onorevole deputato Minervini quando dice di proporre l'ordine del giorno puro e semplice, intende che sia respinta la legge, vale a dire che egli vuol muovere una questione pregiudiziale: poichè questa, che cosa esprime? Esprime che la Camera non può occuparsi di questa materia, poichè non è nelle sue attribuzioni. (*Movimenti in senso diverso*).

Io non mi addentro ora nel merito ad indagare se si abbia ragione o torto a proporre la questione pregiudiziale, accenno solo all'idea, allo scopo cui io credo miri l'onorevole proponente; egli intende che la Camera non può, nelle sue attribuzioni, votare questa legge, cioè eccede, così facendo, le facoltà che spettano al Parlamento.

Molte voci. Sì! sì!

RATTAZZI. In questo senso certamente la mozione dell'onorevole deputato Minervini debbe avere la precedenza, perchè è una vera questione pregiudiziale che toglierebbe alla Camera ogni facoltà di discutere e votare questa legge.

Quando poi siffatta proposta venisse respinta nel senso che ho accennato, non rimane più che votare la legge, od ammetterla o respingerla secondo si stimerà opportuno.

Ma certo non è ora il caso d'ordine del giorno puro e semplice, perchè che cosa significa la votazione del medesimo? Significa che la Camera non debbe occuparsi di questo progetto di legge, e ciò verrebbe ad intaccare le facoltà del Governo, poichè quando un Parlamento si trova aver dinanzi uno schema di legge

presentato dal Ministero in forza dell'iniziativa che lo Statuto gli concede, la Camera deve, se crede, ammetterlo, se no rigettarlo; ma essa non può a meno che ammetterlo o respingerlo nel modo prescritto dall'articolo 63 dello Statuto, cioè per scrutinio segreto, poichè lo Statuto dichiara che ogniqualvolta si tratti d'una legge, essa deve essera ammessa o respinta a scrutinio segreto incontestabilmente.

Quindi io sono d'avviso che l'ordine della discussione innanzi tutto richieda che si ponga ai voti la questione pregiudiziale: così coloro che accettano in principio la legge, voteranno contro; coloro che intendono che la legge sia respinta, voteranno in favore della proposta pregiudiziale.

SINEO. Io prego l'onorevole Minervini a permettere che io dica brevi parole....

Voci. No! no! La chiusura!

SINEO. Sarò brevissimo: è evidente che la sua proposta tende a stabilire una massima erronea e pericolosa.

Voci. La chiusura! Non si può più parlare! È votata! (*No! Sì! No!*)

SINEO. Il Governo si trovava nella stessa condizione di un padre di famiglia, che dubita della solidità delle proprie ragioni. In simili casi l'uomo onesto, prima di accingersi ad una contesa che potrebbe essere ingiusta, ricorre al consiglio degli uomini speciali per conoscere quali siano i fondamenti del suo diritto.

MINERVINI. Domando la parola.

SINEO. All'onorevole Minervini, distinto giureconsulto, qual è sarà accaduto molto spesso.

Quando un padre di famiglia si vede esposto ad una discussione giudiziaria, vede eccitata una pretesa contro di lui, egli consulta, e si regola nell'esercizio dei suoi diritti a seconda dei pareri che gli si danno.

Ora, ciò che fa un individuo debbe farlo il Governo egualmente, e sarebbe sommamente pericoloso, sarebbe indecoroso, e, mi si permetta anche la parola, sarebbe immorale il vietare al Governo di fare ciò che fa qualunque uomo onesto, il quale non si espone a fare una lite se prima non è persuaso di avere ragione....

Voci. La questione! la questione!

SINEO. È precisamente la questione. L'onorevole San Donato, che mi richiama alla questione, si sbaglia: la questione è precisamente portata su questo terreno, dal momento in cui si revoca in dubbio la competenza della Camera.

Secondo la pregiudiziale proposta sostanzialmente dall'onorevole Minervini, e riposta in termini più precisi dall'onorevole Rattazzi, la Camera è chiamata a votare se il Governo ha fatto bene a portare questa questione davanti a lei, e io dico che la Camera non può senza grave pericolo dichiarare il contrario; non può dire che il Governo non debba portare davanti alla Camera le questioni di questo genere.

Dal momento in cui nasceva il dubbio se si dovesse o no restituire il deposito di cui si tratta, il Governo

ha fatto il suo dovere nel richiedere il parere del suo consultore naturale; questo consultore ha opinato in senso favorevole al signor Gombert; su questa base è stata proposta la legge; noi non la possiamo respingere nè col passare all'ordine del giorno, nè con una questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Avverto l'onorevole Sineo che si è chiesta la chiusura.

SINEO. Ho terminato.

Voci. Ai voti! ai voti!

BOGGIO. Io prego la Camera ad accettare il sistema proposto dall'onorevole Lanza, che è quello stato sempre praticato sia dalla Camera che dal Senato, e per cui quando si decise di non passare alla discussione degli articoli, si è sempre considerato come una reiezione della legge, e ciò perchè? Perchè lo Statuto, dicendo che la legge si deve votare articolo per articolo, quando la Camera delibera di non volere neppure discutere, ciò contiene la reiezione della legge.

Io prego dunque la Camera di accettare la proposta dell'onorevole Lanza, che fu a lui ispirata dalla piena cognizione che per tanti anni di pratica parlamentare ha dei precedenti della Camera.

PRESIDENTE. Il deputato Minervini ha la parola sull'incidente.

Voci. Ai voti! ai voti! (*Rumori*)

MINERVINI. Che cosa voterete se siamo a discutere sopra i generali e per cose di grave considerazione?

Dirò poche parole.

Quand'io ho proposto l'ordine del giorno, che poi ho dichiarato fosse una pregiudiziale, perocchè la forma non cambia l'essenza delle cose, non credeva che a modo di causa in tribunale fossero sorti vari oratori a farla da avvocati; se lo avessi pensato, avrei a dirittura chiesto il rigettamento della legge, perocchè parmi il rigettamento una cosa di cui tutta la Camera è convinta dopo le poche parole da me fatte. Ma ad abbreviare ogni discussione proporrò sul primo articolo la questione pregiudiziale che aveva fatta precedentemente sulla legge, e che ora ritiro, qualora la Camera (cosa che non credo) intendesse passare alla discussione degli articoli di questa legge, la quale, appena annunciata, stimo avesse a rigettarsi.

RATTAZZI. Farò una sola osservazione su quello che ha detto l'onorevole Boggio.

Egli affermò che, secondo i precedenti della Camera, tuttavia si è stimato di non passare alla discussione degli articoli, si ritenne con ciò venisse respinta la legge.

Io credo che, esaminandosi gli annari del Parlamento subalpino e quelli anche del Parlamento italiano dopo l'annessione delle nuove provincie, si scorgerà che furono pochissimi i casi in cui la Camera abbia dichiarato di non passare alla discussione degli articoli, e pochi saranno gli esempi che a tal uopo si potranno addurre. (*Segni di assenso*)

Io ammetto che, quando la Camera delibera di non voler procedere all'esame degli articoli, si ritenga quasi come respinta la legge.

Osserverò poi che naturalmente dal voto della Camera che non voleva passare alla discussione degli articoli, il Governo riconosceva che il progetto sarebbe stato respinto, e per evitare che la Camera venisse ad un voto di reiezione, egli stesso ritirava la legge.

Ma se il Ministero avesse stimato opportuno di provocare una deliberazione della Camera, egli certamente, appoggiandosi all'articolo 33 dello Statuto, poteva costringere la Camera a respingere o ad ammettere la legge per scrutinio segreto.

Signori, è indispensabile tener salda questa disposizione dello Statuto, perchè non fu messa a caso la prescrizione che si deve sempre in ogni progetto votare per scrutinio segreto, ma fu ciò stabilito, e perchè possono succedere equivoci nella votazione per alzata e seduta, e può inoltre alcuno, per speciali considerazioni, astenersi dal votare od emettere un voto non conforme a quanto la coscienza gli detta.

Per mezzo dello scrutinio segreto rimane meglio assicurato il voto coscienzioso di ciascun deputato, e questa garanzia richiesta dallo Statuto coll'articolo 33 è troppo certa perchè possa essere tolta da qualsiasi deliberazione della Camera.

LANZA. Io ho considerato le proposte come vennero enunziate. Ho veduto che si era proposto l'ordine del giorno puro e semplice, non poteva per conseguenza indagare l'intenzione del proponente e supporre che sotto tal velo includesse una questione pregiudiziale. Io non volevo far questo torto al deputato Minervini di confondere due cose totalmente distinte. Ora, considerando che l'intendimento reale di lui appunto fosse quello di proporre l'ordine del giorno puro e semplice, mi pareva che fosse affatto contro le consuetudini parlamentari, ed anche contro il regolamento, per rigettare una legge o per sospenderla di proporre l'ordine del giorno puro e semplice, mentrè ci si offre un mezzo più ovvio, indipendente da quello che è indicato all'articolo 49 del nostro regolamento, che dice:

« Dopo la discussione generale il presidente consulta la Camera se essa vuole passare alla discussione degli articoli. »

Dunque, se essa non passa alla discussione degli articoli, non è più il caso di occuparsi della legge, questa è respinta; del resto il voler poi che ciò non ostante la Camera dichiari di non passare alla discussione degli articoli, il presidente continui a leggere gli articoli medesimi e porli ai voti, sarebbe una contraddizione ed un'assurdità.

D'ONDES-BEGGIO. Domando la parola.

In appoggio della mia opinione stanno tutti i precedenti della Camera.

LANZA. È vero che l'articolo 63 dello statuto dice, che le leggi si votano nel loro complesso (*Rumori*) per scrutinio segreto; ma è naturale e chiaro che si tratta qui di quelle leggi nelle quali si discutono gli articoli, non mai di quelle leggi di cui la Camera decide di non voler discutere gli articoli.

D'ONDES-BEGGIO. Signori, l'articolo 63 dello statuto

TORNATA DEL 3 GIUGNO

ha un senso chiarissimo, ed è quello che gli ha dato l'onorevole commendatore Rattazzi. Quindi fa d'uopo interpretare in modo conforme a quell'articolo il regolamento, e se mai sembrasse che la disposizione del regolamento fosse in aperta contraddizione con quella dello statuto, vi fosse antinomia, tale disposizione del regolamento non si potrebbe eseguire. Onde ciò che propone l'onorevole Lanza, mi permetta che glielo dica, non si può ammettere. Se una legge non è ritirata, è di necessità che sia sempre definitivamente votata a scrutinio segreto. Io, per non intrattenere a lungo la Camera, non mi farò a svolgere maggiormente quello che accennava l'onorevole Rattazzi, quali sieno, cioè, i motivi per cui si è voluto sempre che una proposta di legge fosse votata alla fine a scrutinio segreto.

Come è noto, antiche e lunghe sono state tra' pubblicisti le discussioni sul costrutto del voto segreto e del pubblico, ma qui or sarebbero fuor di luogo; la legge è chiara e fondamentale, si deve religiosamente praticare.

E per ciò stesso torna vano d'invocare de' precedenti, i quali possono essere d'autorità nei casi dubbi o nei non preveduti, ma non mai ove la legge è chiara. Quindi io penso che si debba venire allo squittinio segreto.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. L'onorevole Lanza ha proposto che si osservi il disposto dell'articolo 49, cioè che il presidente consulti la Camera se essa voglia passare alla discussione degli articoli.

L'onorevole Minervini ha proposto la quistione pregiudiziale...

Voci. L'ha ritirata.

PRESIDENTE. Ciò stante io credo che non resti che a domandare alla Camera, secondo la proposta del deputato Lanza, se intenda di passare alla discussione degli articoli...

RATTAZZI. Domando la parola sulla posizione della questione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

RATTAZZI. Non vi è difficoltà che si debba interpellare la Camera se voglia o non passare alla discussione degli articoli, ma la questione sta poi nel vedere se nel caso...

Voci. Questo verrà dopo.

PRESIDENTE. Io ho previsto questo caso, e lo scioglieremo dopo.

RATTAZZI. Allora non vi è più a deliberare su questo, perchè nessuno vi si oppone. La questione sta unicamente nel vedere, se nel caso in cui la Camera dichiarasse di non passare alla discussione degli articoli, si debba egualmente procedere alla votazione per squittinio segreto.

PRESIDENTE. Questo sarà deliberato dopo. Intanto consulto la Camera se intenda passare alla discussione dell'articolo.

(Fatta prova e controprova, la Camera delibera negativamente).

RATTAZZI. Domando la parola.

Io pregherei ora il signor ministro a dichiarare se intenda di ritirare il progetto di legge, perchè, se egli lo ritira, la questione è finita; se non lo ritira, faccio istanza perchè si faccia la votazione per squittinio segreto.

MENABREA, ministro dei lavori pubblici. Per ritirare la legge ci vorrebbe un decreto reale. Ora dopo la votazione della Camera, il Ministero si riserva di esaminare nuovamente la cosa e tutte le circostanze addotte in questa discussione per addivenire a quelle ulteriori proposte od a quei provvedimenti che si ravvisassero opportuni. In conseguenza domando che la Camera sospenda la discussione della legge.

PRESIDENTE. Allora passiamo all'ordine del giorno.

Viene ora in discussione il progetto di legge per sussidio alla Società per la ferrovia di Tornavento.

MENABREA, ministro dei lavori pubblici. Io pregherei la Camera di voler differire la discussione di questa legge, stante la malattia del relatore signor Possenti, e anche perchè il Ministero sta raccogliendo alcuni dati relativamente a questa questione importante.

Pregherei perciò la Camera di volerla rimandare ad altra tornata.

VALERIO. Domando la parola.

Non so comprendere perchè si voglia differire questa discussione. Vedrei volentieri che si mettesse affatto da parte lo schema proposto; ma non so vedere perchè si voglia differirne la trattazione, se trattarne veramente si deve.

Se è per la mancanza del relatore, dirò che or ora abbiamo avuto l'esempio di una legge che venne discussa sebbene mancasse il relatore.

Osservi la Camera che questa legge fu già all'ordine del giorno molte volte in quelle circostanze in cui, stante le condizioni difficili che sempre si verificano in un Parlamento alla fine delle Sessioni, è più facile che una discussione sia affrettata anzichè ponderata; non vorrei che questa dovesse venire veramente in circostanze simili.

Questa legge, secondo me, è in una condizione peggiore da quella che poco fa fu rigettata.

Io quindi non faccio un'opposizione formale a che si sospenda, ma mi son creduto in debito di fare questa dichiarazione.

PRESIDENTE. Il deputato Depretis ha la parola.

DEPRETIS. Poichè l'onorevole Valerio non fa opposizione decisa a che si sospenda la discussione di questa legge, non dirò che una parola.

Io divido con lui il desiderio che questa legge venga presto in discussione, e se, per esempio, la malattia dell'onorevole relatore si prolungasse di molti giorni, io pregherei l'onorevole ministro di acconsentire a che la legge fosse ciò malgrado discussa. Ma siccome il signor ministro ha soggiunto che stava raccogliendo delle cifre, e questa è una legge che non può discutersi che sopra dati positivi, io credo che la dilazione di

qualche giorno non può portare nessun danno alla discussione ed invece può servire alla verità.

Se si trattasse di ritardare indefinitamente o di portare questa legge in quei tali momenti in cui le discussioni si precipitano, io dividerei il voto dell'onorevole Valerio perchè questa legge fosse discussa. Ma non si tratta che della dilazione di pochi giorni affinché il relatore possa assistere alla discussione e perchè il ministro raccolga i dati di cui può aver bisogno. Perciò credo che la dilazione non possa esser contrastata.

MENABREA, ministro dei lavori pubblici. Domando la parola.

Anch'io quanto l'onorevole Valerio desidero che si venga allo scioglimento della questione relativa al sussidio a concedersi alla strada ferrata di Tornavento; ma faccio osservare all'onorevole Valerio che questa questione è ben diversa da quella che si è discussa precedentemente circa la restituzione del deposito Gombert.

Per il deposito Gombert esistevano tutti gli elementi per poter pronunciare un giudizio, mentre riguardo alla strada di Tornavento sono ancora necessari alcuni elementi che forse possono influire sopra il giudizio che sarà per portare la Camera intorno alla medesima.

Di più non è presente l'onorevole Possenti, il quale ha molto studiata la questione e sarebbe perciò nel caso d'illuminare la Camera a questo riguardo.

Egli è per questo doppio motivo che io ho pregata a Camera a voler differire di qualche giorno la discussione di questa legge.

Ma, ripeto, io desidero che la discussione si faccia, e se la malattia del signor Possenti si prolungasse di troppo, sarei io il primo a pregar la Camera a voler riprendere la discussione e venir alla soluzione della questione.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Valerio se insiste.

VALERIO. Ho dichiarato che non faceva opposizione alla domanda del Ministero.

PRESIDENTE. Se non c'è opposizione, si passerà alla discussione dell'altro progetto di legge.

INCIDENTE SULLE DOMANDE DI CONGEDI.

DI SAN DONATO. Domando la parola.

Si ricorderà l'onorevole presidente che nel principio della seduta io era sorto a fare una proposta a fine di evitare inconvenienti.

Abbondano ogni mattina le domande di congedi di deputati, ed io ricordo l'articolo del nuovo regolamento così concepito:

« I deputati in congedo regolare per servizio dello Stato o per altro motivo qualsiasi non saranno computati per costituire il numero legale. »

Vegga la Camera che, continuandosi in questo si-

stema, finiremo per dar il congedo a tutti i deputati; e un bel giorno si troveranno i soli ministri a votare le loro leggi, nè più nè meno.

La tabella messa al dorso della Presidenza è già quasi piena di nomi di deputati che hanno ottenuto cinque, otto, dieci settimane di congedo.

Per questa ragione io aveva proposto che non si dessero ulteriori permessi; ma nondimeno, sembrandomi un po' grave la mia proposta, io prego la Camera e l'onorevole presidente di provvedere almeno perchè questi congedi fossero molto più limitati.

ARA. L'onorevole Di San Donato aveva fatta la domanda che non si accordassero più congedi, io invece faccio presente la necessità di accordare congedi regolari, all'oggetto appunto che la Camera possa funzionare, perchè, a termini del nuovo regolamento, è stabilito che non si tenga conto di coloro che hanno congedo regolare; dimodochè, non tenendone conto, più facilmente saremo in numero per deliberare; anzi io andrei più in là.....

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Ara di osservare che la mozione dell'onorevole Di San Donato non sarebbe nemmeno una proposta, perchè non è che una raccomandazione onde si vada più a rilente nell'ammettere domande di congedi; e non è pure il caso di metterla ai voti.

ARA. Io andrei più in là, epperò intendo di fare una proposta speciale alla Camera, perchè l'esempio di ieri, di non poter cioè adempiere, in circostanze così urgenti, al nostro ufficio, ci conduce alla necessità di provvedere affinché non si rinnovi altra volta questo inconveniente.

A termini del nostro regolamento, è stabilito che i deputati in congedo non saranno computati per costituire il numero legale. Il regolamento però non dice che i congedi debbano essere accordati in seguito a domanda dei deputati; la mia proposta perciò consiste che dal momento che risulta all'ufficio della Presidenza che i deputati non si trovano a Torino, la Presidenza possa mandare loro il congedo regolare.

Questa proposta ha il suo fondamento nel letterale disposto dell'articolo 20 del regolamento.

Ivi si dice che un deputato non si possa assentare senza domandare un congedo regolare.

Se dunque un deputato si assenta senza chiedere un congedo, non trovandosi in regola non può a meno di ringraziare l'ufficio della Presidenza, se gli spedisce il congedo, che avrebbe dovuto chiedere, e questa trasmissione avrà il doppio effetto o d'indurlo a ritornare senz'altro a disimpegnare il proprio dovere qualora lo possa, oppure a farlo considerare assente in modo da non essere più numerato per la legalità dell'adunanza.

Dal momento che questa mia proposta è in perfetta armonia colle disposizioni del nuovo regolamento, e che tende a rendere più facile il disimpegno degli affari della Camera, spero che i miei colleghi vorranno approvarla.

TORNATA DEL 3 GIUGNO

CHIAVARINA. Domando la parola per una questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIAVARINA. È così poco tempo che la Camera ha messo in attività il suo regolamento, che parmi non sarebbe conveniente di venire così presto a derogare a quanto con esso è stabilito.

Del resto io prego l'onorevole Di San Donato di considerare questo, che siccome ogni qualvolta un deputato domanda un congedo sta alla Camera di accordare o non accordare il congedo che viene domandato, io per ciò prego la Camera di non voler dare ulteriore seguito a questa discussione, e di passare all'ordine del giorno.

DI SAN DONATO. L'onorevole Chiavarina dà un'interpretazione alla mia proposta, che, mi perdoni, non è esatta.

Io non voglio cambiare il regolamento; avendogli votato contro, vorrei vederlo distrutto, perchè è contrario alla libertà della discussione; ma poichè c'è, io metto in guardia la Camera sopra un fatto.

Come diceva poc'anzi, con quest'articolo, col quale non sono computati tra i deputati coloro che hanno un congedo regolare, potrebbe avvenire un giorno, che i ministri, i quali sono deputati, vengano essi soli alla Camera a fare le leggi ch'essi stessi presentano. *Oh! oh! — Mormorio*

In quanto a quello che ha proposto l'onorevole deputato Ara (che mi pare un sacrilegio costituzionale, poichè egli domanda nientemeno che la Camera si permetta senza alcun'autorità di dare il congedo ai deputati assenti), io credo che questa proposta non possa neanche discutersi, perchè tocca la sovranità di una rappresentanza. Io vedo che i deputati i quali mancano alle tornate sono già severamente puniti dagli appelli nominali.

Del resto, per abbreviare la discussione, io ritiro la mia proposta, perchè credo che la discussione fatta oggi sulla frequenza delle domande di permessi mi basterà a portare dei felici risultamenti.

BOGGIO. Chiedo di parlare.

Voci. La proposta è ritirata.

BOGGIO. Il deputato Ara ha fatto una proposta e non l'ha ritirata. Io mi vi associo, e dichiariamo che, uniformandoci al regolamento, intendiamo che sia trasmessa agli uffici, perchè riteniamo cosa urgente che la Camera prenda una deliberazione, onde non si rinnovino più gli scandali dei passati giorni, che potrebbero screditare il sistema parlamentare.

MINGHETTI, presidente del Consiglio, ministro per le finanze. Dal punto che l'onorevole Boggio e l'onorevole Ara dicono di trasmettere la loro proposta agli uffici, non occorre più di discutere.

Pregherei quindi la Camera a voler passare alla discussione dell'altra legge che abbiamo all'ordine del giorno, la quale, spero, potrà procurare il positivo vantaggio di un paio di milioni all'anno al tesoro. *(Bene!)*

**DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE
PER MODIFICAZIONE AL PREZZO DEI SALI.**

(Succede al seggio della Presidenza il vice-presidente RESTELLI).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge relativo alla modificazione della tariffa dei sali.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor ministro.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Prima che la Camera entri nella discussione di questa legge, mi occorre di fare due dichiarazioni.

La prima si è che accetto le modificazioni proposte dalla Commissione.

La seconda è che ho vista distribuita qui una *Memoria* per la compagnia delle saline di Sardegna, e credo quindi di dover dichiarare che la questione accennata in questa *Memoria* non è pregiudicata punto dalla legge che stiamo votando, rimanendo intatti i diritti di ciascheduno tali e quali erano indipendentemente dalla votazione della legge.

PRESIDENTE. Do lettura del progetto di legge quale è proposto dalla Commissione ed accettato dal Ministero:

« Art. 1. Il sale *raffinato* di cui venne determinata la vendita colla legge 21 aprile 1862 verrà venduto in pani al prezzo di lire 50 per ogni 100 chilogrammi, e in polvere al prezzo di lire 45 pure per ogni 100 chilogrammi giusta le norme che saranno stabilite dal ministro delle finanze.

« Art. 2. Il sale comune ridotto in polvere verrà per cura dell'amministrazione posto in vendita sotto la denominazione di sale *macinato* al prezzo di lire 35 per ogni 100 chilogrammi.

« Art. 3. Il sale che si estrae dalle saline di Volterra verrà venduto sotto la denominazione di *sale di Volterra* allo stesso prezzo di quello *macinato*.

« Art. 4. L'aumento del 10 per cento a titolo di sovrimposta di guerra stabilito sulla vendita dei sali colla legge 5 luglio 1859 sarà applicato nelle provincie del regno alle quali non è ancora esteso, a cominciare dal 1° gennaio 1864. »

La discussione generale è aperta.

MALENCHINI. Domando la parola per uno schiarimento.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MALENCHINI. Pregherei l'onorevole ministro delle finanze di volermi dichiarare come sia che, non ostante il favore accordato dalla legge sulla tariffa del sale, all'industria dei salumi, non ostante che le dichiarazioni della relazione relativa a questa legge parlino del prezzo d'eccezione del sale dovuto all'industria dei salumi, io veggo che solamente per una prima operazione di queste salagioni sia accordato il prezzo di eccezione e, mentre che per quest'industria sono necessarie due

o tre salagioni all'anno, si accordi solo alla prima il prezzo d'eccezione a favore e si mantenga l'intero prezzo di 30 lire al quintale per le altre.

Faccio osservare che questa industria, gravata di un'imposta così pesante, non potrà più sussistere, sarà ridotta a cessare.

Pregherei il signor ministro a volermi dare uno schiarimento a questo proposito, e dire come avvenga che il regolamento in questo modo uccida la legge.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Prima di tutto credo che l'onorevole preopinante faccia allusione alla salagione dei pesci.

MALENCHINI. Precisamente.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Intorno a ciò la legge dice: « per la salagione dei pesci è accordata la restituzione della metà del prezzo. » Questa massima stabilita dalla legge non si può a mio avviso intendere che per la prima salagione, perchè della prima salagione è determinato il tempo, il modo, il luogo, e vi possono essere le cautele necessarie per preservare sufficientemente la finanza dalla frode. Per le altre successive salagioni che sono varie di tempo, di luogo e di modo, e per le quali mi sembra difficile poter stabilire un controllo...

MALENCHINI. Domando la parola.

MINGHETTI, ministro per le finanze... sarebbe pericoloso estendere la concessione. E per vero, così è inteso in tutti i paesi nei quali si dà il sale per la salagione dei pesci con restituzione di una parte, salvo che nella Toscana, anzi salvo che a Livorno, per quanto io mi sappia. Ora credo che sarebbe per ora sommamente pericolosa per le finanze l'interpretazione che l'onorevole Malenchini vorrebbe dare alle parole: *salagione dei pesci*, estendendone il significato non solo alla prima ed indispensabile operazione, ma a tutte le operazioni successive che col sale si possono fare intorno ai pesci. Tuttavia, siccome l'onorevole Malenchini mi diede qualche tempo fa una petizione d'industriali di Livorno, tanto su questo argomento, quanto sopra un altro analogo, allorchè ricevetti queste petizioni non mancai di rivolgermi al direttore compartimentale delle gabelle di Livorno, perchè nel più breve termine possibile mi facesse conoscere i dati di fatto e i procedimenti che anticamente si tenevano pel controllo in questa materia, affinchè, se occorrerà, si possa prendere una deliberazione diversa o nel caso presentare alla Camera un progetto di modificazione della legge attuale.

Allo stato presente delle cose, credo che lo spirito della legge sia nel senso da me esposto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato Valerio.

VALERIO. Non intendo parlare su quest'oggetto.

PRESIDENTE. Parli il deputato Malenchini.

MALENCHINI. Ringrazio l'onorevole ministro della dichiarazione da lui fatta di voler prendere in considerazione, con premura, e secondo giustizia, cotesta questione.

Però per quanto concerne l'interpretazione della

legge sul prezzo del sale, debbo dichiarare che dalla relazione della Commissione e dalla risposta che mi fece l'onorevole relatore, da me specialmente interrogato, risulta che la Commissione non ha inteso dare alla legge il senso restrittivo indicato dal ministro delle finanze, ma bensì ha inteso applicare il temperamento del prezzo eccezionale all'industria dei salumi in senso lato e non restrittivo.

BRIGANTI-BELLINI B., relatore. Chiedo di parlare.

MALENCHINI. Per conseguenza insisto perchè il signor ministro voglia con maggior larghezza interpretare ed applicare la disposizione della legge, la quale nella relazione della Commissione non fu ammessa nel senso restrittivo che egli ora ha dichiarato.

PRESIDENTE. Il deputato Briganti-Bellini parla su questo incidente?

BRIGANTI-BELLINI B., relatore. Appunto. L'onorevole Malenchini ha interpellato direttamente la Commissione ed il relatore sopra una materia nella quale la Commissione ha creduto di non dover entrare.

La Commissione aveva ricevuto dalla Camera il mandato di occuparsi di alcune modificazioni e di alcuni privilegi che si dovevano dare a questa o a quella industria per avere il sale al prezzo di costo: questione che fu trattata nella discussione della legge colla quale si fissarono la privativa e i prezzi di privativa dei sali e tabacchi.

Or dunque, la Commissione si scolpa dal non essere entrata in questa questione, dicendo che le sembrava fuori di luogo, ma prima di venire in questa sentenza aveva portata la sua attenzione e aveva studiata la questione; e poichè è chiamata a dire la sua opinione, la Commissione debbe dichiarare che essa è rimasta decisamente contraria ad introdurre altri privilegi oltre a quelli che sono stati già dati a varie industrie per avere il sale al prezzo di costo.

Ora una industria di Livorno si lagna che il sale sia concesso in favore solamente per la prima condizionatura del pesce, adducendo che tal merce, dopo salata, ha bisogno di una manutenzione; e si domanda da cotesti industriali che il sale che è occorrente per questo sia dato loro ulteriormente allo stesso prezzo di costo. Si venivano a fare dei calcoli con i quali si pretendeva persino che si sarebbe dovuto tralasciare questa industria se non si potevano dare i sali a prezzo di favore anche per la sua manutenzione.

Non basta che si domandassero i sali per i pesci che venivano salati a Livorno, ma si domandava altresì che si desse il sale pel mantenimento di quei pesci salati che s'importano dall'estero, e dei quali si fa commercio a Livorno.

La Commissione ha considerato in massima generale che contro il monopolio si possono addurre infiniti argomenti; ma questo monopolio dei sali è tanto produttivo che tutte le nazioni l'hanno adottato, e quando lo si adotta per un motivo finanziario bisogna subirne e tollerare tutte le conseguenze.

Ancorchè fosse, locchè non è, che questo monopolio

TORNATA DEL 3 GIUGNO

rendesse impossibile l'industria della salagione dei pesci, io credo che, quando avanti la Camera si mettesse la questione se si dovesse rinunciare all'industria della salagione dei pesci, od annullare il monopolio, la questione sarebbe ben presto decisa in favore del monopolio stesso.

Ma neppure sembrò alla Commissione che quest'industria fosse assolutamente colpita da impossibilità se non si desse questa larghezza d'averne il sale al prezzo di favore.

Diffatti quest'industria non è solamente esercitata a Livorno; ci sono altre città marittime dello Stato le quali si occupano di questa stessa industria della salagione dei pesci, e fra le altre c'è Genova.

Si disse che queste altre città sono in condizioni eccezionali, migliori.

Se questo è, e se Livorno trovasi in condizioni più sfavorevoli rispetto a quest'industria, la Camera non potrebbe portarvi rimedio, nè la città di Livorno e gli industriali di essa città potrebbero lagnarsene con alcuno.

Ma questo neppure è. L'industria che s'era formata a Livorno venne principalmente danneggiata dalla legge inglese; questa legge inglese non fu che l'effetto del libero scambio. Questo libero scambio ha realmente danneggiato molti interessi, li ha in qualche modo scomposti; ma per altro se si prende a considerare i vantaggi che il libero scambio ha portato alla città di Livorno, si può bene dagli abitanti di quell'illustre città essere contenti degli effetti che esso ha prodotto. Mentre la città di Livorno si è grandemente accresciuta, ed è una delle glorie delle nobili provincie della Toscana di avere adottato essa per prima quelle teorie che ora fortunatamente si sono rese comuni in tutta Italia.

La Commissione pertanto conchiude col dire che non sarebbe questo il luogo di dover trattare cotesta questione; ma, ove la Camera decidesse che la medesima dovesse essere in questa sede trattata, essa non potrebbe che opporsi a che s'introducano nuovi privilegi oltre a quelli che già sono nella legge, i quali privilegi esistenti non intendo di censurare solamente per rispetto alla Camera che li ha votati.

PRESIDENTE. Il deputato Valerio ha la parola.

VALERIO. Perdoni, io ho domandato la parola sopra un'altra questione; credo che per l'economia della discussione sia meglio che quest'incidente sia esaurito.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Sella.

SELLA. Io non posso a meno di prendere la parola nella presente discussione, quando sento l'onorevole relatore della Commissione chiamare monopoli i prezzi del sale che furono posti per certe industrie nella legge, credo, del 14 giugno 1862...

BRIGANTI-BELLINI B., relatore. No, no, li ho chiamati privilegi.

SELLA. Bene, privilegi.

Ora, io non credo niente affatto che siano privilegi. La questione l'anno passato fu posta davanti al Parlamento nitidamente in questi termini. Si ammette che

lo Stato ha una privativa sopra il sale, che quindi vende questa derrata ad un prezzo molto più elevato del prezzo di costo, e ciò per mettere un'imposta di consumo; ma se si tratta d'industrie le quali adoperino questo sale come materia prima, non s'intende niente affatto di modificare la condizione di queste industrie per il prezzo, direi, esagerato rispetto al prezzo di costo di questa materia prima, perchè altrimenti, quando si volesse ammettere questo principio, ne verrebbe per conseguenza che bisognerebbe andare a modificare le tariffe doganali in guisa da mettere la stessa tassa sopra i prodotti che si consumano, sia quando prodotti all'estero, sia quando prodotti in paese; e quindi bisognerebbe intraprendere uno studio molto fastidioso, entrare in disposizioni amministrative assai minuziose e malagevoli. Quindi fu ritenuto l'anno passato che, allorchando si trattava, non di consumo di sale per gli usi domestici, ma d'industrie, dovesse questo sale essere dato a prezzo molto più ridotto. Per esempio, per la fabbricazione della soda, ognuno che si sia occupato di questa industria sa che il sale è materia essenziale per la sua fabbricazione; quindi quest'industria sarebbe assolutamente impossibile in Italia, allorchando si ammettesse per il sale adoperato da quest'industria il prezzo di lire 30 al quintale; per conseguenza si disse che all'industria della soda dovesse questo sale darsi al prezzo di costo.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Domando la parola.

SELLA. Venendo poscia all'agricoltura, alla pastorizia, che sono industrie come le altre e per le quali il sale può fino ad un certo punto essere considerato come materia prima, si ammise il prezzo di lire 8 al quintale per certe particolari considerazioni, perchè prima di tutto, dovendo fissare un prezzo unico per il sale all'agricoltura nelle varie parti del regno, bisognava tenere un prezzo alquanto elevato, perchè i trasporti, il magazzino e simili spese vengono ad accrescere questo prezzo in una proporzione non indifferente.

Finalmente venne anche contemplata la salagione dei pesci, e si ammise che questo sale dovesse essere dato in ragione di lire 15 al quintale.

Ma il principio da cui si partì non fu per niente di fare dei privilegi od a favore dell'industria della soda, o della salagione dei pesci, o dell'agricoltura, o della pastorizia; il concetto da cui si partì fu essenzialmente che si dovesse, mediante la privativa del sale, imporre un dazio di consumo su questa materia, e che quindi alle industrie nelle quali esso è adoperato come materia prima fosse dato al prezzo di costo che non era molto elevato.

Quindi è che io credo che la legge come fu redatta l'anno passato non si opponga affatto a che il ministro delle finanze, come ha testè dichiarato, vegga come stia la cosa, vegga cioè se debbano contemplarsi anche le successive operazioni che potessero farsi attorno ai pesci salati, oltre la prima operazione di cui parlava l'onorevole Malenchini.

Ma lasciando stare siffatta questione che mi pare il ministro siasi riservato di studiare, mi premeva di non lasciar passare senza risposta le parole dell'onorevole relatore, doversi questi prezzi eccezionali considerare come privilegi.

Nello scorso anno non s'intese certo di accordare privilegi, bensì si comprese la necessità di concedere il sale all'industria che l'adopera come materia prima ad un prezzo inferiore a quello della privativa.

Del resto mi unisco a lui, come già feci nella Commissione, della quale ho l'onore di far parte, nel riconoscere la necessità di modificare il prezzo del sale per le industrie.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Credo opportuno di chiarire le cose rispetto a questa frase: « *industrie che impiegano il sale come materia prima.* » Quali esse siano lo determina la legge, dal cui concetto risulta ch'essa ebbe in mira quelle industrie delle quali il sale forma una base essenziale, non tutte le altre nelle quali di qualche guisa si adopera il sale. Quindi come massima generale non si potrebbe accettare il principio che tutte le industrie le quali adoperano sale debbano averlo ad un prezzo di favore: così le concie, la fabbricazione dei sorbetti, la fabbricazione dei formaggi richiedono larga copia di sale, ma nessuno pensa a darlo a prezzi ridotti.

Quanto alla questione speciale sulla quale mi interpellava l'onorevole Malenchini, io credo che lo spirito della legge sia quale io lo indicava, e se egli vorrà compiacersi di leggere dall'articolo 10 al 19 del regolamento pubblicato dall'onorevole Sella il 26 ottobre 1862 sulle norme per la vendita del sale a prezzo di eccezione, vedrà che dal contesto di questi articoli, dalla necessità di certi controlli che vi sono indicati, risulta non potersi ammettere che il prezzo di favore sia concesso oltre alla prima salagione dei pesci.

Siccome però era diverso il sistema vigente in Toscana, così l'argomento vuol essere studiato, e questi studi non solo prometto di farli per l'avvenire, ma già li ho incominciati. Ripeto poi coi preopinanti che non mi par questa la sede opportuna di estenderci ulteriormente su questo particolare, mentre lo scopo della legge è di distinguere due qualità di sale che non erano distinte dalla legge antecedente, cioè il *macinato* ed il *raffinato*, senza entrare per nulla nella questione del sale comune e nel prezzo di sua vendita.

PRESIDENTE. La parola sarebbe al deputato Malenchini, ma solo per spiegar meglio le sue idee, perchè ha già parlato due volte.

MALENCHINI. Io prego di nuovo il signor ministro a voler considerare che per la conservazione del pesce salato è di necessità assoluta il ripetere l'operazione della salagione due o tre volte all'anno, operazioni successive le quali il senso della legge dichiara comprese nel prezzo di eccezione. Questo prezzo poi di eccezione è anche dichiarato esplicitamente nella relazione della Commissione della Camera, chiamata a riferire sulla legge del prezzo del sale.

PRESIDENTE. Il deputato Briganti-Bellini ha la parola.

BRIGANTI-BELLINI B., relatore. Io teneva a rettificare solamente una espressione la quale è stata raccolta dall'onorevole mio amico Sella.

Io non ho usato la parola *privilegio* attaccandoci nessun biasimo. Ho usata la parola *privilegio* nel senso di favore. È assolutamente una differenza di espressione che tengo a rettificare onde non porti alcuna offesa ad alcuno e non sia presa sinistramente.

BUSACCA. Domando la parola su questo incidente.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BUSACCA. Io prego l'onorevole ministro soltanto a riflettere, nel decidere la questione, che qui non si tratta di allargare con una interpretazione l'articolo della legge, ma quelli che obbiettarono alla domanda fatta dall'onorevole Malenchini, tutto al contrario sono essi che vogliono restringere la legge con una interpretazione, poichè la legge parla di prezzo di grazia, per usare questo termine, da darsi alla salagione dei pesci, ma la legge non fa la distinzione di prima o di seconda salagione.

La legge si limita ad accordare un prezzo di grazia al sale necessario alla salagione, e non fa altro. E nell'accordare questo favore si ebbero due ragioni: l'una si è quella che il prezzo di tariffa renderebbe impossibile l'esercizio di quell'industria, l'altra si è quella che ucciderebbe l'industria senza profitto dell' finanze, dappoichè è evidente che quando per l'eccessivo prezzo del sale l'industria non si può esercitare, la finanza ci perde anzichè guadagnarci.

Quindi io prego l'onorevole ministro a tener presente anche questa considerazione, che qui si tratta non di far l'interesse dell'erario, ma di restringere con una interpretazione la legge, in modo da rendere impossibile un' industria, e sopprimendola, arrecar danno alla finanza.

COLOMBANI. Io credo veramente che questa discussione potrebbe terminarsi in quanto che il progetto di legge non riguarda punto, come sembra credere l'onorevole Busacca, il privilegio, come lo si è chiamato, riguardante le industrie che si servono del sale.

Dovremmo per conseguenza accontentarci della promessa che ci fa il signor ministro delle finanze di studiare la questione, ciò che non toglie per nulla alla probabilità di riuscita che possano avere i voti espressi dall'onorevole Malenchini.

Come mozione d'ordine propongo che si passi alla votazione della legge.

PRESIDENTE. Quest'incidente non ha più seguito.

Il deputato Valerio ha facoltà di parlare.

VALERIO. In un'altra circostanza in cui si parlava appunto della tariffa del sale, il mio amico, l'onorevole Torrigiani, faceva un'interpellanza al ministro delle finanze relativamente al sale per l'agricoltura e per la pastorizia....

MINGHETTI, ministro per le finanze. Chiedo la parola.

TORNATA DEL 3 GIUGNO

Io sono pronto a rispondere all'interpellanza dell'onorevole Valerio in un altro giorno, ma qui non c'entra la questione del sale per la pastorizia, perciò lo pregherei di riservare la sua interpellanza ad altra circostanza.

VALERIO. Mi perdoni, non si tratta di fare un'interpellanza, ma una raccomandazione; e si è sempre usato nel Parlamento quando viene in discussione una materia analoga, di valersi della circostanza per far quegli eccitamenti che si credono opportuni.

Nella circostanza, che ho testè accennata, l'onorevole Torrigiani faceva una raccomandazione al ministro delle finanze a questo proposito, ed il signor ministro prometteva allora che si sarebbe occupato di studiare il modo di togliere gl'impedimenti che il regolamento frappone allo smaltimento del sale destinato alla pastorizia ed all'agricoltura.

Egli è bene che l'onorevole ministro ricordi che il regolamento pretende che le domande per il sale siano fatte nel mese di marzo, ed ora siamo al mese di giugno, ed il sale, in alcune provincie almeno, non fu ancora distribuito.

Tutti capiscono di che importanza ciò sia e per la finanza e per l'agricoltura; perchè se da una parte l'agricoltura e la pastorizia non si possono valere di questo sale efficacemente per la loro produzione, d'altra parte il tesoro non vende e quindi non percepisce il frutto della vendita.

Questa osservazione non sembra fuori luogo nelle condizioni attuali, onde venga mantenuta la promessa fatta all'onorevole Torrigiani, cioè di rendere più facile lo smercio di questo sale; e perchè si rintraccino le ragioni per cui al punto in cui siamo, cioè in giugno, non siasi peranco distribuita questa merce importantissima e che altrimenti non può aversi da coloro che ne hanno fatta la domanda.

PRESIDENTE. Nessuno più domandando la parola, interrogo la Camera se intenda chiudere la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa).

Si passa alla discussione degli articoli:

« Art. 1. Il sale *raffinato* di cui venne determinata la vendita colla legge 21 aprile 1862, verrà venduto in pani al prezzo di lire 50 per ogni 100 chilogrammi, e in polvere al prezzo di lire 45 pure per ogni 100 chilogrammi giusta le norme che saranno stabilite dal ministro delle finanze. »

(La Camera approva).

« Art. 2. Il sale comune ridotto in polvere verrà per cura dell'amministrazione posto in vendita sotto la denominazione di sale *macinato* al prezzo di lire 35 per ogni 100 chilogrammi. »

PRESIDENTE. Qui debbo dar notizia alla Camera che il deputato Ricciardi ha proposto a quest'articolo 2 quest'emendamento, che cioè invece di lire 35 si dica lire 25 per ogni 100 chilogrammi.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Io prego l'onorevole Ricciardi di riflettere che il sale comune non

macinato secondo la legge si vende lire 30. Ora l'operazione di macinarlo secondo la sua proposta invece di accrescere il valore vi recherebbe una diminuzione di lire 5.

Io credo che basti quest'osservazione per mostrare che la sua proposta non può essere accettata.

RICCIARDI. Una parola di risposta.

È giusta l'osservazione dell'onorevole ministro, ma egli ha dimenticato che l'articolo 3° è così concepito:

« Il sale che si estrae dalle saline di Volterra verrà venduto sotto la denominazione di *sale di Volterra* allo stesso prezzo di quello *macinato*. »

Io propongo un unico prezzo, quello di lire 25, per tutti i sali comuni: e, se la Camera me lo permette, ne dirò brevemente le ragioni.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Domando la parola per uno schiarimento solo; dopo l'onorevole Ricciardi potrà subito esporre le sue idee.

Vi è il sale comune; e questo si vende lire 30 per ogni quintale metrico. Il sale comune macinato, avendo subito una preparazione meccanica, è evidente che vale di più del sale che non è macinato. Similmente il sale di Volterra, il quale, sia per la cristallizzazione, sia per la finezza, sia per la purezza, è più pregiato del sale comune, vuol avere un prezzo più elevato. Finalmente vi ha il sale raffinato; e la raffinatura è una preparazione chimica che dà al sale un valore anche maggiore di quelli che ho accennati. La legge presente non tende ad altro che a modificare la tariffa dei sali superiori al sale comune. Quanto a quest'ultimo lascia la cosa in quella medesima condizione che fu votata dalla Camera.

Il sale comune è inferiore di bellezza e di granitura al sale di Volterra, il quale naturalmente deve costare di più; quando il sale comune è macinato, cioè ha subito un'operazione meccanica, val più del comune. Finalmente il sale raffinato, che deve subire un'operazione chimica, dovrà naturalmente avere un prezzo maggiore.

Dietro queste spiegazioni, mi giova sperare che l'onorevole Ricciardi rinunzierà alla sua proposta.

RICCIARDI. Modificherò allora la mia mozione in questo senso, che proporrò una diminuzione generale, proporzionale per tutti i sali comuni. (*Oh! oh! — Si vide*)

Le ragioni sono queste.

Duplici è lo scopo della mia proposta: il primo è quello di accrescere la vendita del sale, perchè si sa che quando una derrata è a buon mercato, si vende molto di più. Quando Roberto Peel volle far danari in Inghilterra, cominciò dall'abbassar le tariffe.

Secondariamente il mio scopo è di giovare alla povera gente.

Signori, ricordatevi che da questo benedetto recito non sono uscite che leggi da spiacere alle moltitudini. Ad onta di tutte le nostre belle intenzioni, voi lo dovette sapere, non siamo popolari fra i più.

Ora io credo che sarebbe ben fatto il votare una

volta almeno una legge, un articolo, che potessero far dire alle moltitudini: i nostri rappresentanti pensano finalmente un poco al nostro benessere.

Ricordatevi, o signori, che una delle ragioni maggiori dell'immensa popolarità del generale Garibaldi nelle provincie meridionali fu lo avere diminuito, non so se di un quarto o di un terzo, il prezzo del sale. (*Susurro*)

Voci. Tutte le imposte.

RICCIARDI. I popoli, non c'illudiamo, guardano in primo luogo ai benefizi materiali.

PRESIDENTE. La prego di concretare la sua proposta.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Non posso lasciar passare senza risposta una frase dell'onorevole Ricciardi, che cioè da questo recinto non siano venute che leggi odiose. Ma come? La Camera ha votate tante e tante strade ferrate, ha votato tanti e tanti miglioramenti nell'amministrazione, nell'insegnamento, nella beneficenza, e si può dire che da qui non siano uscite altre leggi che odiose? E quando per una parte si sono votate tante leggi di miglioramenti materiali e morali, dall'altra parte è pur necessario che vengano votate delle imposte. (*Bravo!*)

Quanto alla questione di popolarità, capisco anch'io questa facile teorica: che quando si aboliscono le tasse si diventa popolari. (*Si ride*) Ma questo è un sistema il quale a breve andare conduce a rovina, e rende poi necessari poco dopo oneri e sacrifici più gravi che non sarebbero occorsi se non si fossero attraversati quei periodi di disorganizzazione. Questa popolarità è un effimero vanto il quale non produce altro che il dissesto delle finanze e il male del paese. (*Vivi segni di approvazione*)

RICCIARDI. Domando la parola per un fatto personale.

Concederò volentieri all'onorevole presidente del Consiglio che ho ecceduto nel dire che tutte le nostre leggi fossero impopolari; mi limiterò ad affermare il cattivo effetto prodotto da non poche fra loro.

PRESIDENTE. Enunci il fatto personale.

RICCIARDI. Quanto al fatto speciale, io credo che questo mio emendamento concilierebbe l'interesse del tesoro e quello dei popoli. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Qui non c'è fatto personale; e devo richiamarlo piuttosto a concretare la sua proposta.

RICCIARDI. Ho finito sul fatto personale.

Quanto a concretare la mia proposta, dee ben capire la Camera che non posso farlo così su due piedi. In conseguenza domando che questa discussione sia differita a domani. (*No! no!*)

BRIGANTI-BELLINI B., relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Mi pare che sia meglio toglier prima di mezzo questo incidente.

Il deputato Ricciardi domanda che la continuazione della discussione sia rimandata a domani. Interrogo la Camera se sia di questo avviso.

Quelli che intendono che sia sospesa la discussione e rimandata a domani sono pregati di alzarsi.

(La Camera risponde negativamente).

Si continua adunque la discussione.

La parola spetta al deputato Briganti-Bellini.

BRIGANTI-BELLINI B., relatore. Poichè l'onorevole Ricciardi non presenta alcun emendamento...

RICCIARDI. Ma sì che vo' presentare un emendamento; ma ho bisogno di un po' di tempo.

Noi abbiamo una quarta legge all'ordine del giorno, perchè non passare alla discussione di essa e differire a domani la discussione presente?

PRESIDENTE. Proposta positiva non c'è, dunque non s'interrompe la discussione.

BRIGANTI-BELLINI B., relatore... nè io posso parlare su proposte che non son fatte.

RICCIARDI. Ed io protesto contro questo procedere della Camera.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 2:

« Art. 2. Il sale comune ridotto in polvere verrà per cura dell'amministrazione posto in vendita sotto la denominazione di *sale macinato* al prezzo di lire 35 per ogni 100 chilogrammi. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato).

« Art. 3. Il sale che si estrae dalle saline di Volterra verrà venduto sotto la denominazione di *sale di Volterra* allo stesso prezzo di quello *macinato*. »

(È approvato).

« Art. 4. L'aumento del 10 per cento a titolo di sovrimposta di guerra stabilito sulla vendita dei sali colla legge 5 luglio 1859 sarà applicato nelle provincie del regno alle quali non è ancora esteso, a cominciare dal 1° gennaio 1864. »

MACCHI. Prego la Camera di sopprimere quest'articolo quarto che non è nel progetto del Ministero, e che la Commissione ha voluto aggiungere con uno zelo che, se dal punto di vista finanziario può dirsi commendevole, non mi pare molto consentaneo alle convenienze civili ed alle considerazioni umanitarie.

Il relatore della Commissione, da uomo dotto qual è, ha fatto il conto che il consumo del sale viene a costare soltanto lire 1,80 all'anno per persona; e dietro questa considerazione, egli ha creduto potersi estendere questa tassa del 10 per cento anche nelle provincie dove finora non esiste. Io capisco le ragioni che ha indotto la Camera a non ammettere la proposta fatta dal deputato Ricciardi, avendo essa già deciso, or sono pochi mesi, d'aumentare la tariffa del sale; e forse non ha creduto fosse il caso di tornare sopra una deliberazione presa intorno al prezzo del sale comune.

SELLA. Chiedo di parlare.

MACCHI. Ma ora che si tratta d'estendere una tassa odiosa, qual è il decimo di guerra, anche alle provincie che non l'hanno, mi pare che la Camera dovrebbe andare più a rilento. (*Rumori*)

L'unificazione non si fa, nè deve farsi, coll'estendere le cose grame alle provincie che non le hanno; si fa meglio togliendole alle provincie che le hanno. La pacificazione si ha da compiere nel bene, e non nel male.

TORNATA DEL 3 GIUGNO

Dal momento adunque che il Ministero non domanda una tale sopratassa, non vedo perchè la Camera debba adottarla.

Propongo quindi la soppressione dell'articolo quarto aggiunto dalla Commissione.

SELLA. Credo anch'io coll'onorevole Macchi che la unificazione si debba fare estendendo le cose buone delle provincie che le hanno alle provincie che non le hanno, e per parte mia ritengo che le imposte siano una cosa buona, assai buona per lo Stato. (Benissimo! *a destra, e bisbigli a sinistra*) Perchè, se l'erario non ha risorse, io in verità non posso immaginare che cosa si voglia fare a fronte di tanti e così urgenti bisogni.

Io non so, come si possano far strade, non so, come si possa impartire l'istruzione pubblica, come si possa provvedere alle migliaia di domande per opere pubbliche, come si possa, in una parola, compiere il regno d'Italia, se non si hanno denari! (*Bravo!*)

Per conseguenza, per me, l'imposta equitativa che dà risorse all'erario è una cosa eccellente, come la negazione dell'imposta non la credo una cosa seria.

Partendo dal principio dell'onorevole Macchi, io credo che, in tutti i casi l'imposta debba stare a cuore a tutti i legislatori che vogliono in sul serio fare l'unificazione della patria, e se non si accetta neppure l'unificazione in cosa così minima come è l'imposta, l'unificazione tanto decantata non si farà mai, mancandovi la prima base.

Venendo ora alla seconda questione sollevata dall'onorevole Macchi, vediamo come stanno le cose. Attualmente noi abbiamo in tutte le provincie del regno la sovrainposta del 10 0/10 sul sale, ad eccezione di una porzione delle Romagne, delle Marche, dell'Umbria e delle provincie meridionali, o per meglio dire napoletane, poichè la Sicilia non ha neppure privativa del sale. Ora, la ragione di questa eccezione che fu mantenuta dalla Camera nel 1861, stava in ciò che le provincie napoletane hanno, come la Camera non ignora, un diritto di esportazione sugli olii, e come quest'imposta non è comune alle altre parti del regno, la Camera, in considerazione di questo dazio gravitante su le provincie meridionali, ha creduto di far per loro una eccezione speciale esentandole dal decimo di guerra.

Ora poi è da avvertire che nel trattato di commercio colla Francia, che credo sarà per ottenere l'approvazione della Camera, poichè ad ogni modo è evidente che questo trattato ci è conveniente, il dazio dell'esportazione da dieci lire debbe essere portato ad una lira. E siccome il Ministero e il Parlamento hanno dimostrato più volte il fermo intendimento che questo dazio eccezionale sugli olii si deve togliere dalle provincie meridionali, queste rientreranno nel diritto comune di tutte le provincie del regno, e quindi si potrà poi anche venire all'unificazione...

BRIGANTI-BELLINI. Domando la parola.

SELLA... anche per ciò che riguarda l'imposta sul sale. La Commissione, per conseguenza, visto che il

trattato è conchiuso, ha potuto fare ciò che non aveva potuto operare il proponente di questa legge nell'altra Sessione e che ha l'onore di parlarvi, e si fu che veramente essendo stato fatto il trattato di commercio era stata tolta quella causa speciale per cui non pareva conveniente che si applicasse anche alle provincie Napolitane il 10 per cento sulla tariffa del sale. Esposta così all'onorevole Macchi la ragione perchè quest'articolo non apparve nella prima proposta fatta dalla Commissione, ed ora con pienissimo consenso del Ministero si portò innanzi alla deliberazione della Camera, io mi limito a far osservare all'onorevole Macchi di pensare un momento alla proposta che egli ha fatto così leggermente. Ha egli...

MACCHI. Domando la parola.

SELLA... pensato a che si riduca l'imposta per ogni cittadino? Ha egli pensato che aggravio apporti alla finanza?

Diceva egli che in media un cittadino paga una lira e ottanta centesimi all'anno per il sale; non si può dire che sia tutta imposta quello che si paga per il sale, poichè il sale in sè ha anche un certo valore, ma in ogni modo prendendo tutto come imposta, sarebbe un'imposta di 18 centesimi a testa e per conseguenza imposta insignificante per qualunque cittadino.

Vediamo adesso per l'erario pubblico che cosa significa la proposta dell'onorevole Macchi. Sa egli che cosa significa la sua proposta? Egli propone una diminuzione per l'entrata pubblica di 3 o 4 milioni. La Camera vede, se sia questa proposta così leggermente da ammettere.

Per conseguenza la Commissione insiste fermamente colla speranza che anche il ministro si unirà alla Commissione in ciò che, essendo cessate quelle cause tutte particolarissime o stando per cessare col 1° del gennaio 1864, per cui si è mantenuto quest'eccezione, debba essere adottata la proposta della Commissione.

BRIGANTI-BELLINI, relatore. L'onorevole Sella ha già esposto molto meglio di me gli argomenti che io avrei svolto, quindi se vi sono altri oratori che prenderanno la parola contro l'articolo, io mi riserverò di combattere gli argomenti che addurranno.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Macchi.

MACCHI. Debbo far osservare al signor deputato Sella che io non ho fatto leggermente la mia mozione. Ho parlato altre volte in questo recinto a proposito dell'aumento del prezzo del sale, e quando si trattava di modificare le tariffe ho esposto più ampiamente di quello che mi sembri opportuno di fare di presente le ragioni, per cui il conto ch'egli fa del vantaggio considerevole della finanza e del sacrificio minimo dei cittadini, trattandosi del sale (cioè dell'unico companatico della povera gente), non possa dirsi nè molto serio, nè molto grave.

In quella circostanza io mi son permesso di ricordare alla Camera, come per aumenti anche minimi fatti sul prezzo del sale, siano provocati disastri politici che non si compensano certo con pochi milioni.

Egli dice, il signor Sella, che le imposte sono una buona cosa. Io prego avvertire che quando le imposte servono a dare allo Stato i mezzi per provvedere alla pubblica sicurezza, alla pubblica incolumità ed all'incremento della prosperità generale, certo sono buona cosa, ma non vuolsi dimenticare che da imposta ad imposta corre un abisso.

Vi sono le imposte buone e le imposte pessime; ed i legislatori savi ed accorti in tutti i tempi ed in tutti i paesi hanno saputo aumentare le imposte buone e diminuire, sopprimere anche le cattive.

D'altronde, il signor Sella ha addotta, a giustificare questa introduzione del nuovo articolo nel progetto della Commissione, la circostanza che essa è richiesta dal trattato di commercio.

Aspettiamo almeno che il trattato di commercio sia un fatto compiuto, sia una legge, e non cominciamo fin d'ora ad aggravare le popolazioni di una nuova tassa, in vista d'un vantaggio che avranno ipoteticamente, poichè finora il trattato non è un trattato, ma è il progetto di un trattato.

Per questo io persisto nella mia proposta, e prego nuovamente la Camera di respingere l'articolo 4° del progetto della Commissione.

PRESIDENTE. Il deputato Mellana ha la parola.

MELLANA. Mi ha fatto sorpresa il sentire da un economista così distinto, com'è l'onorevole Sella, quella ragione la quale poteva essere comoda nei tempi passati in materia d'imposta. Ripeto che mi ha fatto sorpresa nel sentirlo dire: *Che cosa pagano i cittadini? Niente. Che cosa perde il Governo? Dei milioni.*

Procedendo con questo ragionamento, possiamo mettere in vigore di nuovo tutte le imposte che v'erano altre volte, per quanto assurde esse siano.

In questo caso gli economisti calcolano che son tre milioni che guadagna lo Stato, mentre individualmente si paga una somma insignificante. Ad ogni modo, io dico, sono tre milioni che nelle mani dei contribuenti potrebbero sopperire ai loro bisogni.

Questa ragione impertanto per me non vale. Migliore è per me l'altra questione del bisogno in cui si trova l'erario, per cui non si deve cercare tanto la perfezione nell'imposta. Io forse sarei dell'opinione della Commissione, se la sua proposta mirasse al conseguimento di qualche scopo. Mi permetta ch'io le dica che non ne ha nessuno.

Se si trattasse di applicarla ora, lo capirei; ma siccome si tratta del 1864, perciò sostengo che è meglio attendere la discussione del bilancio del 1864: allora, se vorrete, potrete imporre anche il decimo di guerra, il ventesimo, il quinto, insomma quello che si vorrà. Se i Ministeri si saranno avvicinati al pareggio colle economie, non sarà più il caso di porre il decimo di guerra, (*Ilarità*) perchè non siamo in guerra, ma siamo pur troppo in perfetta pace. (*Oh!*)

Dunque, prima di aver visto il risultamento di questo gran disegno finanziario, che deve basare principalmente, secondo me, sulle economie, noi non possiamo

ancora sapere se metteremo o no questo decimo di guerra. Ciò lo decideremo all'epoca del bilancio del 1864, e, se non vi saranno ragioni speciali, lo estenderemo certamente a tutte le provincie.

Vi è poi una ragione di più per non ammettere questo articolo, esposta dall'onorevole Macchi, ed è questa: perchè volete fondarvi sopra di un trattato di commercio che non ha ancora avuto la sanzione del Parlamento, massime quando si tratti d'un trattato che, se non erro, non fu accolto molto favorevolmente?

Quindi io opino che se si tratta di applicare questo provvedimento ora, possa in tal caso aver luogo la discussione sovra di esso, altrimenti rimandiamola al 1864.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Il trattato di commercio non è ancora sancito, e per conseguenza non si può dire che il beneficio a cui si allude sia già accordato, ma d'altra parte ripetutamente il Ministero ha espresso il suo concetto che egli intendeva nell'anno corrente di proporre che quel balzello fosse levato, come un balzello ingiusto, e che era speciale di alcune provincie.

Questa promessa fatta dal Ministero anche al Senato diede occasione appunto ad osservazioni per parte di ragguardevoli membri di quel Corpo rispettabile, che si doveva in pari tempo togliere ancora il privilegio dell'esclusione del decimo di guerra sul sale dai paesi dove non era ancora applicato.

Io credo pertanto che qualora non fosse, per dannata ipotesi, sancito dalla Camera il trattato di commercio, in questa dannata ipotesi, dico, l'articolo relativo agli olii potrebbe acconciamente inserirsi nella legge del conguaglio dell'imposta prediale colla quale ha moltissima analogia.

Così l'estensione del decimo di guerra sul sale può convenientemente introdursi in una legge che modifica in parte la tariffa già stabilita sul sale.

Io credo dunque di potere per una parte rassicurare quelli i quali dubitassero che il beneficio corrispettivo non venisse applicato, e per altra parte credo di far osservare all'onorevole Macchi come sia impossibile il lasciare varie provincie in una condizione diversa dinanzi all'opera che stiamo ora compiendo.

A che pro il ritardare ancora un articolo perchè formi il soggetto di un'altra legge, quando l'essenza di questo articolo siamo tutti determinati a volerla, quando siamo ben fermi che dentro il corrente anno si compia in tutte le sostanziali parti l'unificazione del sistema finanziario? In verità questa sospensione mi pare per lo meno strana. Se non è che per l'euritmia della legge, che pure non verrà guasta, prego l'onorevole Macchi di guardare all'Inghilterra, che è il paese costituzionale per eccellenza, ove troverà che si fanno assai spesso di simili cose.

Dunque per l'una parte io credo certo il beneficio dell'unificazione per la tariffa degli olii, per l'altra credo indispensabile l'applicazione del decimo di guerra egualmente a tutte le provincie del regno. Nè vedrei

TORNATA DEL 3 GIUGNO

quale altra ragione potesse consigliare a ritardare quest'applicazione del decimo di guerra, fuor che una, che l'erario cioè non avesse mestieri di questa tassa, nel qual caso però dovrebbe levarsi da tutto il regno.

Io comprendo che l'onorevole Macchi, quando si trattava del prezzo del sale, sorgesse a propugnare il buon mercato; in quella sede compresi la sua opposizione. Confesso la verità che in questo momento la sua osservazione mi pare monca ed assolutamente inefficace. Ripeto che non vi sarebbe altra ragione se non una, che l'erario non avesse mestieri di questa somma, ma da ciò pur troppo siamo ben lontani. Si rassicuri l'onorevole Mellana, ci sarà bisogno del decimo di guerra per molto tempo ancorchè non ci sia guerra, nè aggiungerò di più, giacchè veggo chiaramente ch'egli non ha compreso, od almeno io non ho saputo farmi comprendere da lui sul piano finanziario ch'ebbi altra volta l'onore di esporre alla Camera.

PRESIDENTE. Il deputato Di San Donato ha la parola.

DI SAN DONATO. Io sarò brevissimo anche perchè gli onorevoli miei amici Macchi e Mellana hanno prevenuto alcune mie considerazioni. Parlerò solamente sulla parità delle imposte tanto patrocinata dall'onorevole Sella o tanto a cuore dell'onorevole ministro delle finanze. Io non so perchè questo articolo 4 messo dalla Commissione non debba essere rimandato alla discussione del bilancio. Ne dirò le ragioni.

L'onorevole ministro delle finanze dovrà ricordare che sono tre anni che ci viene promessa l'abolizione del dazio sulla esportazione degli olii, che tutti i giorni ci si ripete la stessa canzone, e che non si fa mai. Ora ci si assicura che lo si toglierà quando sarà approvato il trattato di commercio colla Francia; ebbene, io dico: rimettiamo a quell'epoca l'approvazione di questa novella imposta.

L'onorevole ministro ha dimenticato che vi è un altro balzello molto più forte ed iniquo, di cui tante volte si è parlato e del quale pure se n'è promessa l'abolizione. Il ministro dimentica che nelle provincie napoletane ogni impiegato paga il 10 per cento sullo stipendio: questa gravosissima tassa fu ben tolta in Sicilia, e a Napoli no, non ostante la ingiustizia con la quale fu mantenuta.

Epperò io, appoggiandomi alla parità tanto raccomandata dall'onorevole ministro delle finanze, insisto a che, nel volere fin d'oggi discusso questo articolo, laddove non se ne faccia la soppressione, si divenghi pure a discutere sui balzelli sinora da me citati.

MINERVINI. Domando la parola per un richiamo al regolamento.

Il regolamento dice che non si possa fare una proposta senza che sia passata prima agli uffizi, massime quando non si tratta di un emendamento, ma di una *imposta* non chiesta dal Ministero.

SELLA. Domando la parola su questa questione.

MINERVINI. Noi, o signori, siamo mandatarii del popolo, ossia dei contribuenti, e non abbiamo i poteri

di concedere al Ministero quello che non richiede e che costituisce un onere pel popolo.

La Commissione aveva il mandato di esaminare il progetto del Ministero, quindi il venirci interpolando l'aumento del decimo di guerra, che il Ministero non chiedeva, è poco costituzionale, è poco parlamentare; sono certo che si verrà tramutando un'imposta non chiesta dal potere, col dirla un emendamento; ma che valgono le parole contro il vero, o signori?

Sta tanto bene il decimo di guerra in questa legge, quanto nell'Italia il Russo. Sono due enti diversi.

Voi avete detto al popolo: vogliamo aumentare il prezzo del sale manufatturato per darvi il piacere di macinarvelo e purificarvelo; è una gentilezza, e quasi quasi vorreste pretendere ad un ringraziamento, credo. Io consento che sia un modo gentile di fare le tasse con questo vezzo, ma il decimo di guerra che cosa ci entra, o signori? Il potere richiede le tasse e fa il suo debito, ma noi rappresentiamo i contribuenti, i quali ci hanno dato il mandato di concedere le tasse nel modo che coscienza ci detta, ma non il mandato di concedere quello che il potere non richiede.

Capisco che il ministro accetta volentieri codeste concessioni, ma può la Commissione farle, imponendosi così una minoranza al Parlamento?

Ciò non è costituzionale, non è politico, non è prudente.

E poi se il decimo non fu imposto sul sale in quelle provincie a motivo che ancora vi sta il dazio sull'olio, con quale buona fede, o signori, si mancherebbe ora ai vostri precedenti? Dico vostri, perocchè l'aumento sul sale io non l'ho mai voluto e non lo voterò, perocchè sono convinto di essere un nulla per le finanze, e ci avversa le popolazioni grandemente.

Sperate che pel 1° gennaio 1864, grazie ai trattati *che sperate vedere approvati dalla Camera*, possa il dazio sull'olio venir tolto in quelle provincie? Dunque aspettate prima che questo fatto sia, se volete essere conseguenti.

Ora io dico che, se questo potete farlo nel 1864, ed abbiamo ancora tanto tempo, perchè far comparire incostituzionale quello che potremo votare da qui a non molto e nei modi parlamentari?

Io dunque sotto questo rapporto propongo la soppressione dell'articolo, rimettendomi su questo al regolamento.

SELLA. Io osserverò semplicemente che in tutte le leggi d'imposta ogni emendamento si riduce ad un aumento o diminuzione dell'imposta; dimodochè ragionando a quel modo nessun emendamento si potrebbe introdurre in queste leggi senza che fosse consegnato in una legge nuova.

Venendo poi alla questione particolare, io ricorderò come l'eccezione che si vuol togliere coll'articolo 4 sia stata introdotta alla Camera sulla proposta di un solo deputato, neppure sulla proposta della Commissione che allora stava al banco. Quindi, se l'eccezione fu votata ed ammessa sulla proposta di un solo deputato,

credo che la Camera possa benissimo occuparsi in senso inverso sulla proposta della Commissione che ha esaminato questo progetto di legge. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Il ministro per le finanze ha la parola.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Io veramente pregherei l'onorevole Minervini a ritirare la sua proposta.

MINERVINI. L'ho fatta per abbreviare. La ritiro.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Allora dirò solo che i popoli di quelle provincie hanno molta maggior fede che non hanno gli oratori che hanno parlato adesso...

DI SAN DONATO. Domando la parola.

MINGHETTI, ministro per le finanze... nelle promesse del Governo, perchè da tre mesi a questa parte non vi ha quasi più esportazione d'olii da quelle provincie, perchè sono convinti che fra brevissimo tempo sarà tolto il balzello dell'olio, ed essi aspettano tal momento per esportare liberissimamente la loro merce. Con ciò, ripeto, essi mostrano che hanno fede che questo balzello sarà realmente tolto, come è stato promesso.

LEOPARDI. Io mi ricordo che precisamente non venne esteso alle provincie meridionali il decimo di guerra sul sale a cagione dell'imposta eccezionale che vi era sull'estrazione degli olii.

Ora si disse che quest'imposta sugli olii sarebbe tolta all'epoca dell'equiparazione dell'imposta fondiaria.

Una voce. Vi è il trattato colla Francia.

LEOPARDI. Il trattato colla Francia è un incidente che non ha nulla a che fare cogli impegni presi dal Ministero, e quasi direi dalla Camera. Essendo pertanto certo che l'imposta sugli olii debba essere tolta per l'anno 1864, non vi è più una ragione per non estendere a quelle provincie il decimo di guerra sui sali, tanto più che coll'abolizione del dazio sugli olii quelle provincie faranno un guadagno.

Io dunque prendo atto dalle parole dell'onorevole ministro delle finanze, e come ho l'onore di far parte della Commissione per il conguaglio delle imposte fondiarie, mi propongo di far gradire alla Commissione l'aggiunta di un articolo che abolisca pel 1864 il dazio sull'olio.

Ho voluto dare questi chiarimenti, affinchè si possa votare con più sicura coscienza.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata).

La metto ai voti.

(È adottata).

Rileggo l'articolo 4.

COLOMBANI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Relativamente alla votazione di questo articolo?

COLOMBANI. No!

PRESIDENTE. In tal caso metto prima ai voti l'articolo 4.

DI SAN DONATO. Ho chiesto la soppressione di questo articolo.

PRESIDENTE. Quelli che vogliono la soppressione voteranno contro.

Pongo ai voti l'articolo 4.

(La Camera approva).

Ora do la parola al deputato Colombani per una mozione d'ordine.

COLOMBANI. Io proporrei prima di tutto che stante l'ora tarda, la votazione per scrutinio segreto su questo disegno di legge fosse rimandata alla prossima seduta.

In secondo luogo proporrei che questa prossima seduta avesse luogo domani, ad onta della festa ricorrente del *Corpus Domini*.

In terzo luogo proporrei che nella seduta di domani, prima ancora della discussione della legge di approvazione dei bilanci passivi, si mettesse all'ordine del giorno la proposta della Commissione del bilancio, riguardante la soppressione del Ministero di agricoltura e commercio; proposta la quale fu fatta già da lungo tempo, e la cui discussione fu poi dalla Camera stessa differita al momento in cui si sarebbe appunto esaminata la legge di approvazione dei bilanci passivi.

PRESIDENTE. Prima di tutto domando alla Camera, se intenda di tenere seduta domani. (*No! no! — Rumori*)

MASSARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MASSARI. Io voglio far osservare alla Camera che prendere una decisione sopra una tornata che si potrebbe tener domani, equivarrebbe a prendere una deliberazione, la quale correrà rischio di non essere attuata. (*Rumori*)

Perdonino; ne dirò subito la ragione, perchè nel momento attuale sono assenti moltissimi dei nostri colleghi, i quali non sarebbero informati a tempo opportuno della decisione che la Camera sarebbe per prendere; e quindi domani mancherebbe il numero necessario alla validità delle nostre deliberazioni.

Aggiungerò poi, per togliere qualunque scrupolo dall'animo dei miei onorevoli colleghi, che in questo momento vedo che i banchi sono assai diradati, epperò non sarebbe nemmeno conveniente di prendere una risoluzione. Per conseguenza io prego l'onorevole deputato Colombani di voler ritirare la sua proposta.

PRESIDENTE. Il deputato Ricciardi ha facoltà di parlare.

RICCIARDI. Se la Camera non tenesse seduta domani, darebbe, secondo me, lo spettacolo stranissimo d'inchinarsi dinanzi al calendario romano (*Rumori ed ilarità*), e ciò dopo avere avuto l'altissimo onore di essere scomunicata dal papa. (*Rumori*)

Ricorderò agl'interruttori che noi, avendo contribuito a fare il regno d'Italia (*Nuovi rumori*) siamo scomunicati. (*Rumori più forti*)

TORNATA DEL 3 GIUGNO

Osservo poi alla Camera aver essa deliberato che la sera di giovedì sia consacrata alle petizioni. Nel caso che la Camera voglia dare questo strano spettacolo di non tener seduta domani, io domando che la seduta serale per le petizioni abbia luogo venerdì.

PRESIDENTE. Il deputato Allievi ha facoltà di parlare.

ALLIEVI. Io credo che sia nell'interesse dei lavori della Camera che camminino di pari passo le discussioni pubbliche ed i lavori delle Commissioni. Trovo quindi molto importante ed utile che in qualche giorno non si tenga seduta pubblica perchè le Commissioni possano continuare i loro lavori.

Io, per esempio, appartengo ad una Commissione che ha un lavoro importantissimo, quello sull'imposta fondiaria. Essa si è data ritrovo precisamente per domani a fine di lavorare tutta la giornata; ripeto quindi che nell'interesse dei lavori della Camera non si deve tenere seduta pubblica per domani. Questa è la ragione, non già quella allegata dall'onorevole Ricciardi di rendere omaggio al calendario romano.

PRESIDENTE. Porrò dunque ai voti, se la Camera intenda domani di tener seduta.

(La proposta non è ammessa).

Pongo ora ai voti la proposta del deputato Ricciardi che si debba tenere una seduta straordinaria venerdì a sera in luogo di giovedì sera per la relazione sulle petizioni.

(La Camera approva).

Darò lettura dell'ordine del giorno per la seduta di venerdì.

DI SAN DONATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

DI SAN DONATO. Io ho presentato un ordine del giorno alla Presidenza, che fa parte della legge testè discussa. Pregherei l'onorevole presidente a volerlo leggere.

PRESIDENTE. Non mi sarei mai immaginato che la sua proposta fosse considerata come parte della legge i cui articoli furono or ora votati.

DI SAN DONATO. Precisamente: è destinata a far parte di questa legge per la parità proclamata dall'onorevole Minghetti.

PRESIDENTE. Ne darò lettura alla Camera perchè ella ne deliberi.

Il deputato Di San Donato ha prodotto al seggio della Presidenza la seguente proposta:

« La Camera invita il ministro a provvedere perchè gli impiegati appartenenti alle antiche provincie napoletane siano liberati dal balzello del 10 per cento. »

MINGHETTI, ministro per le finanze. Pochi giorni sono questa questione fu già trattata, ed ebbi allora l'onore di dire alla Camera che in tutti i servizi già unificati questa ritenuta era tolta; di più aggiunsi che fu già presentata una legge al Parlamento, e nella quale si unificavano queste ritenute. Credo dunque che non sia più mestieri d'ordine del giorno perchè il Ministero... (Il deputato Di San Donato interrompe

l'oratore con qualche osservazione e quindi chiede la parola)

Ma mi permetta che finisca. Il Ministero, dico, su tutti i servizi che sono unificati ha tolto già questa differenza, e per tutto il restante fu già proposta una legge.

DI SAN DONATO. Io non voglio provocare ora una discussione a questo proposito, chè del resto avrei argomento di rispondere all'onorevole ministro che quanto egli disse in altra seduta a proposito del 10 per 100 che pagano gli impiegati delle provincie meridionali non è intieramente esatto; se si vuole aprire la discussione sono prontissimo ad entrarvi, porterei documenti da comprovare il mio asserto e le inesattezze ministeriali.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Ed io sono prontissimo ad aprirla; non amo reticenze.

DI SAN DONATO. Non sono uomo da reticenze, lo dico francamente, con coscienza del vero.

Nelle provincie meridionali, tutto il personale degli stralci lasciati dalle varie amministrazioni, Ministeri e direzioni paga sempre il 10 per cento. Una sola e piccola frazione di esso, e per cui si è interessato un ispettore centrale di Torino, non paga il 10 per cento. Vegga adunque il signor ministro che non era esatta la risposta che egli mi faceva, quando io all'oggetto lo interpellava nella discussione generale del bilancio delle finanze. Vi è di più. Nel bollo e demanio vi sono due officine di stralcio: nella prima gli impiegati non pagavano il 10 per cento; nella seconda officina quei poveri e vecchi impiegati debbono pagare ancora il 10 per cento. Ora io domando se questo è giusto. Gli è per ciò che, incoraggiato dalla giustizia che pare animare l'onorevole ministro delle finanze, io mi permetto di pregarlo di voler condurre quelle provincie a parità di imposte delle altre, senza ulteriormente osservarsi questa condannevole disuguaglianza.

Se quelle provincie debbono eguagliarsi, come è giusto, in tutto e per tutto alle altre provincie d'Italia nel pagamento delle imposte, non so perchè questi impiegati debbano sempre pagare un'imposta messa nel 1824 dal Governo borbonico e tolta alla Sicilia, per la saviezza della prodittatura, sin dal 1860. Richiede tale fatto tanta maggior attenzione che tutti coloro, i quali hanno la pensione nelle provincie meridionali, e che questa pensione è data dalla novella gran Corte dei conti del regno d'Italia, sono ancora soggetti alla tassa del 10 per 100.

Comprenderà quindi la Camera come sia giusta e ragionata la mia insistenza su questo punto, che pone una rimarchevole e dolorosa distinzione tra gli impiegati delle provincie napoletane e quelli del nord. Nè le assicurazioni del ministro che vi si provvederà mi calmano punto.

Sono oramai tre anni che questo sconcio dovrebbe sparire e non sparisce, non ostante le varie assicurazioni ministeriali che a me non sono mai mancate.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Ciò che ha

detto l'onorevole Di San Donato non toglie menomamente l'esattezza e la verità di quanto ho detto.

Ho detto che nei servizi unificati si è tolta la differenza delle ritenute degli stipendi. Gli uffici di stralcio non sono di natura da essere unificati. La citazione fatta non vale quindi ad infirmare la mia asserzione.

L'onorevole Di San Donato dice che vi è un ufficio di stralcio dove è stata tolta questa ritenuta.

Confesso che non so a quale ufficio di stralcio egli alluda; ma ad ogni modo non sarebbe mai questo il contrario di ciò che dissi, sarebbe solo un'eccezione più favorevole. Del resto, di mano in mano che i servizi si unificano, s'unificano le ritenute e sono unificate nella massima parte delle amministrazioni, e un disegno di legge fu altra volta presentato alla Camera.

Credo quindi che la Camera non possa esigere di più di quello ch'è stato fatto in questa materia.

PRESIDENTE. Rileggo la proposta del deputato Di San Donato:

« La Camera invita il Ministero a provvedere perchè gl'impiegati appartenenti alle antiche provincie napoletane sieno liberati dal balzello del 10 per 0/0. »

Domando se è appoggiata.

(È appoggiata).

La pongo ai voti.

(Non è approvata).

Darò lettura di una lettera scritta alla Presidenza dal signor ministro dell'interno, in data d'oggi:

« A replica del pregiato suo foglio in data di ieri, mi reco a premura di annunziarle che S. M. il Re riceverà le Deputazioni del Parlamento incaricate di presentargli l'indirizzo di risposta al discorso della

Corona sabato 6 giugno corrente a ore 10 antimeridiane. »

Questo porto a notizia non solo di quelli che compongono la Deputazione nominata dalla Camera, ma anche di quegli altri deputati che intendessero di associarsi alla Deputazione stessa.

Quanto all'ordine del giorno di venerdì sarebbe a mettersi ai voti la proposta del deputato Colombani, che vorrebbe porre all'ordine del giorno la soppressione del Ministero d'agricoltura e commercio prima del bilancio passivo.

COLOMBANI. Siccome pare che in questo momento non sia conveniente provocare una votazione, perciò desisto.

PRESIDENTE. Poichè il deputato Colombani desiste, rimane l'ordine del giorno come fu annunziato.

La seduta è levata alle ore 6.

Ordine del giorno per la tornata di venerdì

(Al tocco):

Votazione per scrutinio segreto sul progetto di legge: Modificazione della tariffa de' prezzi dei sali.

Discussione dei progetti di legge:

Ampliamento dell'area e dei binari dello scalo della stazione della ferrovia dello Stato in Torino;

Formazione di un porto nella rada di Bosa;

Bilancio generale delle spese per l'anno corrente.

(Alle ore 8 1/2 di sera):

Relazione di petizioni.